



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

Allegato al DM n. 9194017 del 30/09/2020

Indice

PARTE A.....	3
Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP)	3
1. Codici NC relativi ai prodotti oggetto di riconoscimento.....	3
2. Procedure per il riconoscimento delle OP	6
3. Adozione dei provvedimenti di concessione e revoca del riconoscimento.....	9
4. Verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento.....	10
5. Esternalizzazione	13
6. Delega all'emissione delle fatture di vendita.....	13
7. Fusioni	14
PARTE B	15
Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti	15
8. Presentazione, durata e contenuto dei programmi operativi	15
9. Il fondo di esercizio	16
10. Importo dell'aiuto dell'Unione	17
11. Aiuto finanziario nazionale (AFN)	18
12. Valore della produzione commercializzata VPC	19
12.1 VPC per la determinazione del Fondo di Esercizio	19
12.2 Condizioni per il calcolo del VPC all'uscita della filiale	22
12.3 VPC calcolato per altri fini	22
13. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC	23
14. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale.....	23
15. Approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche annuali o in corso d'anno.	23
16. La rendicontazione	25
17. Intestazione dei giustificativi di spesa	27
18. Rimborso delle spese sostenute dai soci	27
19. La rendicontazione degli investimenti	28
20. La rendicontazione dei costi del personale di cui alla lettera b), punto 2, dell'allegato III al regolamento delegato	29
21. Erogazione degli aiuti.....	29
22. Conto corrente dedicato.....	30
23. Versamenti e prelievi sul conto corrente dedicato	31
24. Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi.....	32
25. Relazioni e comunicazioni delle OP	33
26. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi.....	34
27. Le condizioni di equilibrio.....	36
PARTE C	36
Spese nei programmi operativi delle OP AOP.....	36
28. Spese ammissibili	36
29. Spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.	38
30. Personale.....	38
31. Attività di ricerca e produzione sperimentale	40
32. Spese generali	40
33. Criteri di coerenza e complementarità tra OCM e Sviluppo Rurale	40
PARTE D.....	42
Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi	42
34. Fondi di mutualizzazione.....	42

35.	Ritiri dal mercato	43
35.1	Approvazione e rendicontazione della misura dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi.....	44
36.	Promozione e comunicazione	45
37.	Negoziare, attuare e gestire protocolli fitosanitari con Paesi terzi	45
38.	Investimenti relativi alla gestione dei volumi	46
39.	Reimpianto di frutteti a seguito di estirpazione obbligatoria	46
40.	Assicurazione del raccolto	46
41.	Attività di coaching	47
PARTE E	47
Mercati rappresentativi	47
PARTE F	48
Appendici	48
Appendice 1a - schema di lista di controllo della conformità della procedura per il riconoscimento.....		48
Appendice 1b - schema di lista di controllo per l'approvazione del programma operativo		54
Appendice 1c - Tabella (da redigere in formato Excel) di approvazione degli interventi e delle spese del programma operativo		62
Appendice 2a – tab 1.....		72
Appendice 2a – tab 2.....		73
Appendice 2a – tab 3.....		74
Appendice 2b – tab 1		75
Appendice 2b – tab 2		76
Appendice 2b – tab 3		76

PREMESSA

Con riferimento alle regole comunitarie stabilite per le OP che possono essere applicate *mutatis mutandis* - alle AOP, il termine OP è usato anche per indicare le AOP, salvo diversa indicazione.

Le definizioni di cui all'art. 1 del DM n. 9194017/2020 sono di riferimento anche per il presente allegato.

Con il termine di decreto, si intende, se non diversamente specificato, il DM n. 9194017/2020

PARTE A

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP)

1. Codici NC relativi ai prodotti oggetto di riconoscimento

I prodotti oggetto di riconoscimento sono individuati dai codici NC della nomenclatura comune doganale e riassunti nella tabella seguente come elencati nella parte IX dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013. Tutti i prodotti, anche quelli non espressamente richiamati in tabella, con codici NC consultabili nel database TARIC all'indirizzo web: <https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet>, se non espressamente esclusi dalla parte IX dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013, possono essere inclusi nell'attività istituzionale delle OP

Reg. (UE) n. 1308/2013 allegato I – parte PARTE IX - Prodotti ortofrutticoli

Codice NC	Designazione	Prodotto	Codice NC
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	Pomodori, freschi o refrigerati	0702 00 00
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	Cipolle e scalogni	0703 10
		Aglione	0703 20 00 00
		Porri ed altri ortaggi agliacei	0703 90 00
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i> , freschi o refrigerati	Cavolfiori e cavoli broccoli	0704 10 00
		Cavoletti di Bruxelles	0704 20 00 00
		Cavoli bianchi e cavoli rossi	0704 90 10 00
		Altri prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i>	0704 90 90
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>) fresche o refrigerate	Lattughe a cappuccio	0705 11 00 00
		Altre lattughe	0705 19 00 00
		Cicoria Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	0705 21 00 00
		Altre cicorie	0705 29 00 00
0706		Carote e navoni	0706 10 00

	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	Altre radici commestibili	0706 90
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	Cetrioli	0707 00 05
		Cetriolini	0707 00 90 00
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	0708 10 00
		Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	0708 20 00
		Altri legumi	0708 90 00
ex0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 e 0709 99 60	Asparagi	0709 20 00
		Melanzane	0709 30 00 00
		Sedani, esclusi i sedani rapa	0709 40 00
		Peperoni	0709 60 10 00
		Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	0709 70 00 00
		Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium</i> spp.)	0709 99 10 00
		Bietole da costa e cardi	0709 99 20 00
		Capperi	0709 99 40 00
		Finocchi	0709 99 50 00
		Zucchine	0709 93 10 00
		Carciofi	0709 91 00 00
		Altri ortaggi e legumi	0709 99 90
		Funghi e tartufi	070951
ex0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00	Mandorle	0802 11 (con guscio) 0802 12 (sgusciate)
		Nocciole (<i>Corylus</i> spp.)	0802 21 00 00 (con guscio) 0802 22 00 00 (sgusciate)
		Noci comuni	0802 31 00 00 (con guscio)

			0802 32 00 00 (sgusciate)
		Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)	0802 41 00 00
		Pistacchi	0802 51 00 00
		Altre frutta a guscio, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00	ex0802 90
0804	Fichi, freschi Ananassi, Avogadi, Guaiave, manghi e mangostani	Fichi, freschi	0804 20 10 00
0805	Agrumi, freschi o secchi	Arance	0805 10
		Mandarini, compresi i tangerini e satsuma (o sazuma);	0805 21
		Clementine	0805 22 00
		Wilkins e simili ibridi di agrumi	0805 29 00
		Pompelmi e pomeli	0805 40 00
		Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	0805 50
		Altri agrumi tra cui: Cedro (<i>Citrus medica</i>) e Bergamotto (<i>Citrus bergamia</i>)	0805 90 00
0806 10 10	Uve da tavola, fresche	Uve da tavola, fresche	0806 10 10
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi	Cocomeri	0807 11 00 00
		Altri meloni	0807 19 00
0808	Mele, pere e cotogne, fresche	Mele	0808 10
		Pere	0808 30
		Cotogne	0808 40 00 00
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche	Albicocche	0809 10 00 00
		Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)	0809 21 00 00
		Altre ciliegie	0809 29 00 00

		Pesche, comprese le pesche noci	0809 30
		Prugne e prugneole	0809 40
0810	Altra frutta fresca	Fragole	0810 10 00 00
		Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi	0810 20
		Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>	0810 40
		Kiwi (<i>Actinidia deliciosa</i>)	0810 50 00 90
		Kiwi (<i>Actinidia sinensis</i>)	0810 50 00 10
		Altre frutta fresche	0810 90
		Melograno Fico d'india	0810 90 75 30 0810 90 75 50
0910 20	Zafferano	Zafferano	0910 20
ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato	Timo, fresco o refrigerato	ex0910 99
ex1211 90 86	Basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica (<i>Origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	Basilico, melissa, menta, origano/ maggiorana selvatica (<i>Origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	ex1211 90 86
1212 92 00	Carrube	Carrube	1212 92 00 00

2. Procedure per il riconoscimento delle OP

Alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla Regione, è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, (in prosieguo indicato anche come regolamento di base), in particolare agli articoli 152, 153, 154 e 160, e dal regolamento delegato 2017/891 (in prosieguo indicato anche come regolamento delegato) e il rispetto delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nel decreto e nelle presenti procedure.

Di seguito si richiamano i requisiti essenziali che le OP devono possedere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento ed essere mantenuti in seguito al riconoscimento avvenuto:

- Personalità giuridica e forma societaria rispondente alle disposizioni nazionali;
- Numero minimo di soci e Valore della produzione commercializzabile minimo stabiliti dal decreto;
- Presenza, nello statuto, degli obblighi e delle disposizioni previste dagli articoli 153 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato;

- Perseguimento almeno degli obiettivi elencati all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii) del regolamento di base;
- Disponibilità, anche attraverso l'esternalizzazione ove consentito, di personale, strutture e mezzi tecnici per il perseguimento delle finalità per le quali il riconoscimento è chiesto e in particolare di ciascuna delle funzioni elencate all'articolo 7 del regolamento delegato;
- Criteri di democraticità nel controllo dell'organizzazione.

Alla richiesta di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo e statuto conformi al Reg. (UE) n. 1308/2013.
2. Composizione degli Organi sociali in carica e delibera di conferimento incarico al legale rappresentante, di presentare l'istanza di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento.
3. Elenco soci produttori aderenti presenti alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, completato, in caso di soci produttori persone giuridiche, dell'elenco soci relativo. I soci produttori che non dispongono di dati storici sono considerati ai fini del numero minimo a condizione che siano titolari di un fascicolo aziendale e che abbiano sottoscritto con l'OP impegni di conferimento.
4. **Dichiarazione che i soci non svolgono attività concorrenziale a quella dell'OP.**
5. Relazione sulla propria organizzazione amministrativa, tecnica e commerciale. In particolare, dovrà essere indicato l'organigramma dell'organizzazione con la descrizione dei diversi livelli gestionali, delle relazioni intercorrenti fra le varie aree e figure presente in azienda e le rispettive responsabilità. Per l'organizzazione tecnica andrà evidenziato come e con quale personale verrà garantita l'assistenza tecnica ai vari livelli (in campo, al conferimento, lavorazione e stoccaggio, ecc.). Per la parte commerciale dovrà essere evidenziata la struttura dell'ufficio commerciale e come verrà svolta l'attività di commercializzazione (direttamente, con il ricorso all'esternalizzazione, tramite filiale). In caso di commercializzazione attraverso una filiale, dovrà essere descritta la struttura della filiale e indicata la composizione degli organi sociali.
6. Relazione sulle strutture operative di cui si avvale l'OP, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata, con indicazione del personale amministrativo, commerciale, tecnico ad esse dedicato. Per gli elementi di cui non dispone in proprio l'OP deve specificare come intende sopperirvi. La relazione deve essere accompagnata da apposita documentazione.
7. Titolo di proprietà, possesso o disponibilità formalizzata con atto registrato, tramite propri associati, AOP e/o filiali comprese quelle controllate per almeno il 90%, delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Reg. (UE) n. 1308/2013 nonché, ove pertinenti, i contratti/accordi di esternalizzazione. Per i beni non in proprietà, dovrà esserne documentata la titolarità in capo al concedente e la disponibilità assicurata per almeno la durata del programma operativo.
8. Prospetto del valore della produzione commercializzabile relativa al periodo di riferimento, calcolata conformemente alle indicazioni contenute all'articolo 8 del regolamento delegato, articolata per Regione di provenienza, distinto per specie e con l'indicazione della superficie relativa ad ogni prodotto.
9. Se del caso, bilancio dell'esercizio relativo al periodo di riferimento, depositato presso la camera di commercio competente.
10. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, che attesta che le singole aziende associate hanno i fascicoli aziendali regolarmente costituiti e aggiornati.

Le Regioni possono definire eventuali integrazioni all'elenco.

Al fine di consentire alle Regioni l'espletamento delle attività di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le OP, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto, debbono preventivamente inserire sul SIAN le informazioni relative all'Anagrafica Soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali, sia direttamente che indirettamente tramite persone giuridiche. In tale ambito, i dati dell'Anagrafica Soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale.

Le Regioni verificano la presenza dei requisiti per il riconoscimento, anche sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale dei produttori presenti nella anagrafica soci, sulla base della documentazione presentata ed attraverso accertamenti in loco. In particolare, detti accertamenti riguardano:

- a) il valore della produzione commercializzabile da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. A tal fine il fatturato derivante da prodotti trasformati, è preso in considerazione nella misura massima prevista dall'articolo 22, par. 2 del regolamento delegato;
- b) il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n.1308/2013, nonché l'assunzione della forma giuridica societaria, prevista dal comma 5 dell'art. 2 del decreto;
- c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP. Tale verifica è effettuata mediante verifiche informatiche ed amministrative nell'ambito del Sistema Integrato di gestione e Controllo (SIGC), sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale dei produttori presenti nella anagrafica soci ed eventualmente mediante accertamenti in loco. Le predette verifiche interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari e dell'1% in caso di superfici eccedenti tale limite. I produttori con fascicolo aziendale non presente o non aggiornato, non sono presi in considerazione nella compagine sociale.

I risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera c), vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.

Se dai controlli si evidenzia che talune procedure messe in atto dall'OP potrebbero essere lesive della *clausola di elusione* di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Regione dispone i necessari approfondimenti.

Gli organismi associativi allegano alla domanda di adesione l'elenco dei produttori obbligati al conferimento in quanto si sono impegnati a conferire prodotti per i quali l'Organismo associativo ha chiesto l'adesione all'OP.

Il verbale sulla valutazione della domanda di riconoscimento deve dare puntuale evidenza della procedura seguita, degli elementi verificati e dei risultati.

Nell'appendice 1 si riporta lo schema di check list che le Regioni devono utilizzare e che possono eventualmente integrare con gli elementi aggiuntivi ritenuti opportuni. La check list è accompagnata dal verbale anzidetto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del regolamento di esecuzione, per il riconoscimento delle AOP le Regioni utilizzano, ove compatibili, i dati e la documentazione delle singole OP socie già in loro possesso.

Le Regioni svolgono i controlli di competenza in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro quattro mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 4 lettera a) del regolamento (UE) n.1308/2013.

Se alla richiesta di riconoscimento è associata la richiesta di approvazione del primo programma operativo, la decisione sul riconoscimento, affinché il programma operativo possa essere realizzato

a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve essere adottata prima di quella relativa al programma operativo e comunque entro il 31 dicembre dell'anno nel quale la domanda è presentata.

Qualora l'OP abbia soci in più Regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni interessate nel cui territorio ricadono le aziende dei soci, su richiesta della Regione competente secondo il campione di cui alla precedente lettera c).

Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficoltà operativa per l'effettuazione degli accertamenti, fermo restando il rispetto del termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento; in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti.

3. Adozione dei provvedimenti di concessione e revoca del riconoscimento

Il provvedimento di riconoscimento deve riportare, tra l'altro, i seguenti elementi:

- ragione sociale come risulta dallo statuto e la sigla se presente;
- la sede;
- il Codice fiscale;
- la forma societaria indicando a quale lettera dell'articolo 2, comma 5, del decreto, fa riferimento;
- i prodotti per il quale il riconoscimento è concesso e il relativo codice NC, precisando se il riconoscimento è riferito esclusivamente a prodotti destinati alla trasformazione;
- il VPC con la precisazione se è stata applicata la riduzione per le OP che trattano esclusivamente produzioni biologiche;
- il numero dei soci produttori e il numero di produttori totali;
- l'indicazione dell'eventuale status di OP transnazionale.

Il provvedimento di riconoscimento è immediatamente e contemporaneamente notificato all'Organismo pagatore e al Ministero che previa verifica della completezza del provvedimento, assegna all'OP il codice univoco IT e la iscrive nell'elenco nazionale.

La richiesta di modifica della lista dei codici NC, sia in aggiunta che in eliminazione, da parte di una OP riconosciuta, non comporta una nuova procedura di riconoscimento, tuttavia in caso di richiesta di aggiunta di codici, l'OP deve dimostrare l'effettiva disponibilità dei nuovi prodotti che può essere comprovato con l'acquisizione di impegni di conferimento o di coltivazione o di altri documenti individuati dalla Regione, e l'idoneità della struttura tecnico-commerciale a gestire la nuova realtà e la Regione dovrà svolgere le verifiche conseguenti. La modifica della lista deve essere comunicata al Ministero e all'Organismo pagatore.

In caso, invece, di revoca del riconoscimento, il provvedimento della Regione deve riportare in maniera esaustiva le motivazioni per cui si procede alla revoca e nel caso di OP con programma operativo ove sono presenti impegni di spesa pluriennali o investimenti per i quali non sono ancora scaduti i vincoli assunti, disporre sul seguito da dare.

Il provvedimento di revoca è immediatamente notificato all'Organismo pagatore e al Ministero che cancella l'OP dall'elenco nazionale.

4. Verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento

In applicazione dell'articolo 154, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che prevede che le OP/AOP devono essere sottoposte, ad intervalli predeterminati, a controlli atti a verificare la permanenza dei requisiti per mantenere il riconoscimento, ciascuna OP con programma operativo è sottoposta ai controlli oggetto del presente capitolo, almeno una volta ogni tre anni e comunque quando è oggetto del campionamento di cui all'art. 27 par. 2 del regolamento di esecuzione.

Per le OP/AOP con un programma operativo, la verifica sul rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento è effettuata dagli Organismi pagatori, competenti per territorio, nell'ambito dei controlli in loco di cui all'articolo 27 del regolamento di esecuzione.

Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in ambito territoriale diverso da quello di competenza dell'Organismo pagatore responsabile del controllo, sono svolte, su richiesta, dagli organismi pagatori competenti per territorio.

Per le AOP, nell'analisi di rischio l'Organismo pagatore deve tenere conto anche di eventuali OP aderenti riconosciute in Regioni diverse da quelle di propria competenza. In tal caso i controlli in loco verranno svolti dall'organismo pagatore competente per territorio su richiesta dell'organismo pagatore responsabile del controllo della domanda di auto.

Le Regioni eseguono i controlli di che trattasi sulle OP/AOP che non hanno presentato il programma operativo, almeno una volta ogni cinque anni.

Indipendentemente dai controlli svolti nell'ambito dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione, le Regioni, ove lo ritengano necessario, eseguono il controllo sul rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento per le OP/AOP con un programma operativo. Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in ambito territoriale diverso da quello di competenza della Regione che procede al controllo, sono svolte, su richiesta, dalle Regioni competenti per territorio.

Al fine di uniformare a livello nazionale le procedure per l'effettuazione dei controlli, le Regioni si riferiscono ai criteri e alla modulistica adottata dagli Organismi pagatori di riferimento.

Le verifiche sulla permanenza dei requisiti per mantenere il riconoscimento hanno lo scopo di accertare, tra l'altro:

- a) l'esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attività delle OP, con particolare riguardo al loro funzionamento;
- b) la regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita, acquistata e a quella commercializzata;
- c) il controllo democratico, sulla base di una analisi dei rischi, onde verificare l'assenza di situazioni di abusi di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'OP. Le deliberazioni delle assemblee, in particolare quelle di approvazione dei programmi operativi e delle singole annualità, devono dare evidenza dei soci presenti per mezzo del foglio di firma da allegare alle delibere e indicare il numero di voti complessivi e quelli attribuiti ai singoli soci produttori;
- d) l'attività principale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento delegato. A tal riguardo si precisa che dovrà essere preso in considerazione in che modo e in che misura l'OP ha provveduto a concentrare e commercializzare la produzione dei propri aderenti. A tal fine vanno considerati tutti gli elementi richiamati all'articolo 11, par. 1, comma 2 del regolamento delegato e la documentazione a supporto.

Nell'ambito della verifica dell'attività principale dell'OP occorre prendere in considerazione anche le modalità di utilizzo dei marchi/loghi di fabbrica e dei marchi/loghi commerciali sia dell'OP che delle filiali controllate per almeno il 90%, sia dei propri soci, nonché delle forme

di visibilità che l'OP mette in atto per dare evidenza del proprio ruolo nell'attività di concentrazione e commercializzazione dell'offerta. Ove la strategia commerciale dell'OP prevede l'utilizzo di loghi/marchi commerciali dei soci, il logo/marchio commerciale dell'OP deve essere sempre associato con adeguata visibilità.

La verifica dell'attività principale viene effettuata anche nei confronti delle filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'articolo 22, paragrafo 8.

Quando l'OP, per giustificate situazioni commercializza con marchi/loghi che fanno riferimento a propri soci deve averne acquisita e registrata la proprietà o il legittimo diritto all'uso anche in forma non esclusiva.

Ove l'OP abbia esternalizzato una parte dell'attività di commercializzazione, la verifica dovrà prendere in considerazione la documentazione di supporto e le modalità del controllo e supervisione dell'accordo commerciale svolte dall'OP.

Le consegne del prodotto effettuate direttamente dai membri dell'OP ai clienti, devono essere autorizzate in rapporto alle esigenze della strategia di commercializzazione dell'OP che è anche responsabile nei confronti del cliente della conformità del prodotto alle norme di commercializzazione, compresa la sicurezza alimentare.

- e) Il rispetto del VPC minimo. A tal fine il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello ottenuto nell'anno considerato, dalla vendita dei prodotti oggetto di riconoscimento conferiti dai propri soci calcolata conformemente all'articolo 22 del regolamento delegato, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci con delega alla fatturazione e/o della filiale di cui all'art. 22 (8) del regolamento delegato.

Il predetto valore, oltre che superare il livello minimo stabilito, deve essere prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita dei prodotti oggetto del riconoscimento, acquistati da produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori o acquistati da soci dell'OP e conferiti all'OP.

Il valore del prodotto eventualmente acquistato da altre OP riconosciute non è contabilizzato ai fini dell'attività principale, né ai fini di altre attività relative al riconoscimento.

- f) Il rispetto del numero minimo di soci. A tal fine si applica la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto indipendentemente dalla data di riconoscimento dell'OP.
- g) La corrispondenza tra i prodotti che concorrono a determinare il VPC e i codici NC per i quali l'OP è riconosciuta.

I controlli di cui sopra sono effettuati anche attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare:

- a) libro soci;
- b) bilanci;
- c) fascicolo aziendale e, se del caso, catastino;
- d) principali deliberazioni degli organi sociali;
- e) resoconti sull'attività svolta;
- f) atti di disponibilità di strutture, impianti ed attrezzature.

Tale documentazione è fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle Amministrazioni.

Le OP, oltre alla documentazione precedentemente indicata, mettono a disposizione i documenti relativi alla produzione prevista e conferita da ciascun socio produttore oltre che acquistata, sia

direttamente dall'OP che dai soci produttori, distinta per tipologia e quantità, e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantità, valore e destinazione, nonché la documentazione comprovante l'attività di monitoraggio del rispetto degli obblighi di conferimento e le eventuali sanzioni adottate.

Il rispetto degli obblighi di conferimento da parte dei produttori è verificato, oltre che dalla consultazione dei registri IVA, anche sulla base della produzione conferita messa a confronto con la superficie impegnata e con altri elementi quali le rese ufficiali ISTAT, le rese definite dal Ministero con il DM 3824 del 11/02/2016, relativo alle rese benchmark per le colture vegetali e altre disposizioni anche regionali in materia di attestazione delle rese medie annue e delle rese massime assicurabili, nonché la storicità della produzione o la resa media dell'OP/soci produttori.

Gli accertamenti sulla consistenza delle superfici, se del caso effettuati anche in loco, finalizzati, in particolare, alla verifica del volume della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% della superficie complessiva afferente alla base sociale della OP. A tal fine sono presi in considerazione anche i dati rilevati nel corso delle verifiche in corso d'anno. La percentuale dei produttori interessati ai controlli è stabilita tenuto conto delle situazioni specifiche.

Al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti, i risultati dei controlli svolti sul campione vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, fatta salva la coerenza dei dati accertati con le rese medie di riferimento.

La consistenza della base associativa è verificata anche per mezzo delle informazioni che ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del decreto, l'OP ha l'obbligo di trasmettere alle Regioni e all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio di ogni anno.

Ove necessario e in particolare per le OP organizzate in strutture di secondo grado, le verifiche si completano con l'esame della documentazione amministrativa e contabile dei soci, se del caso presso la loro sede.

Gli accertamenti sull'anagrafe dei produttori come definita in ambito SIAN vertono anche sui riferimenti catastali dei terreni e sulle eventuali adesioni di produttori a due o più OP per lo stesso prodotto, utilizzando la procedura Anagrafica Soci, nonché le informazioni contenute nei fascicoli aziendali dei produttori soci dell'OP.

Al fine di evitare duplicazioni di controlli, la Regione acquisisce le risultanze dei controlli in loco sulle domande di aiuto per i programmi operativi, di cui all'articolo 27 del regolamento di esecuzione, già svolti dall'Organismo pagatore e comunicati ai sensi dell'articolo 24 paragrafo 3 del decreto.

Se dal controllo emerge l'inosservanza delle condizioni di riconoscimento, l'Organismo pagatore applica l'articolo 59 del regolamento delegato per gli aspetti di competenza e al contempo informa la Regione responsabile per il riconoscimento per gli eventuali aspetti di competenza. Allo stesso modo procede la Regione qualora sia stata lei ad effettuare il controllo sul mantenimento delle condizioni di riconoscimento.

Il verbale sulla valutazione del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento deve dare puntuale evidenza della procedura seguita, degli elementi verificati e dei risultati.

Le verifiche precedentemente indicate, sono applicate *mutatis mutandis* anche alle AOP, per quanto compatibili.

Se l'OP attua un programma operativo e se, al momento di presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzato in una Regione diversa da quella che ha rilasciato il riconoscimento, la competenza della Regione in cui si trova è mantenuta fino al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo.

Tuttavia, se al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzato nell'altra Regione, la competenza è trasferita in quest'altra Regione, insieme alla sede operativa effettiva o legale, a meno che le Regioni interessate convengano diversamente.

5. Esternalizzazione

Le OP e le AOP che intendono esternalizzare talune attività, devono, a seguito di apposita delibera dell'assemblea, o del CdA da ratificare alla prima assemblea utile, preventivamente stipulare per iscritto un accordo commerciale, che può assumere la forma di contratto, protocollo o convenzione, conformemente all'articolo 13, paragrafi 2 (comma 1), e 3 del regolamento delegato, con l'indicazione puntuale dei servizi affidati, degli obiettivi, delle condizioni di risoluzione dell'accordo, nonché di ogni altro elemento che consenta all'OP il controllo delle attività esternalizzate.

L'OP resta responsabile della gestione, del controllo, della supervisione dell'accordo commerciale e delle attività esternalizzate e deve conservare la documentazione che dia evidenza del proprio operato.

Le attività da esternalizzare possono riguardare anche le operazioni di commercializzazione nei limiti stabiliti dal decreto, trasformazione dei prodotti e fornitura di mezzi tecnici.

In caso di esternalizzazione dell'attività di commercializzazione, il contratto deve prevedere il mantenimento della proprietà del prodotto in capo all'OP e il VPC si calcola conformemente a quanto disposto dell'articolo 22, paragrafo 9 del regolamento delegato.

In caso di esternalizzazione dell'attività di trasformazione, l'OP non potrà rivendere il prodotto trasformato alla ditta che ha proceduto alla trasformazione, o a società ad essa collegate.

Il ricorso all'esternalizzazione fa salvi i parametri di spesa definiti nei regolamenti comunitari e nella normativa nazionale, nonché le tipologie di spese non ammissibili ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato.

L'OP conserva per un periodo minimo di cinque anni la documentazione connessa all'attività esternalizzata.

Le attività effettuate da una AOP, da una filiale che soddisfa il requisito del 90% di cui all'articolo 22, paragrafo 8 del regolamento delegato e, nel caso di OP costituite in forma di cooperativa, da una cooperativa di cui l'OP è socia, si considerano svolte dall'organizzazione di produttori medesima.

6. Delega all'emissione delle fatture di vendita

L'autorizzazione all'OP a delegare ai propri soci produttori l'emissione delle fatture, ai sensi di quanto previsto all'articolo 7 del decreto, può essere concessa dalla Regione competente in presenza delle seguenti condizioni:

- a) l'OP deve essere titolare di un programma operativo o avere presentato la richiesta di approvazione del programma operativo;
- b) impegno scritto dell'OP a delegare l'emissione delle fatture solo a soci produttori costituiti in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione del prodotto e che associano almeno 10 aziende singole;

- c) presenza, presso la sede dell'OP o di una sua filiale controllata per almeno il 90%, di un ufficio commerciale idoneo a gestire tutte le fasi della commercializzazione dell'intera produzione sociale, compresa quella dei soci produttori a cui verrà delegata l'emissione delle fatture.

Le fatture emesse su delega devono:

- riferirsi a operazioni di vendita disposte dall'ufficio commerciale di cui alla lettera c) nel rispetto dei listini di prezzo da esso definiti;
- riportare il riferimento ad un contratto/accordo commerciale sottoscritto dall'OP;
- riportare il nome dell'OP alla quale il socio produttore aderisce;
- essere riferite a singole conferme di vendita ed acquisite in copia agli atti dell'OP, con cadenza almeno bimestrale, o riportate in un elenco dettagliato predisposto con la medesima tempistica.

L'OP autorizzata a delegare l'emissione delle fatture, sottoscrive un apposito accordo con il socio produttore interessato.

In ogni caso l'OP mantiene ed esercita l'esclusiva competenza su tutte le fasi della commercializzazione concernenti, in particolare, la decisione sul prodotto da vendere, le condizioni di vendita, la forma di vendita, la negoziazione della quantità e del prezzo, nonché la firma dei contratti.

L'OP deve, altresì, indicare il valore delle fatture emesse su delega, nella nota integrativa al proprio bilancio.

La durata dell'autorizzazione alla concessione della delega all'emissione delle fatture è annuale.

La Regione può revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento a seguito dell'esito negativo dei controlli sul rispetto delle condizioni per l'esercizio dell'autorizzazione stessa.

La delega concessa per l'emissione delle fatture si intende riferita anche agli scontrini delle vendite al dettaglio emessi alle condizioni riportate al capitolo 12.1. In tal caso le disposizioni del presente capitolo si applicano per quanto compatibili.

L'autorizzazione alla concessione della delega alla fatturazione rappresenta un criterio dell'analisi dei rischi predisposta dalle Regioni e dagli Organismi pagatori per i controlli di rispettiva competenza.

7. Fusioni

La fusione, di cui all'articolo 12 del decreto, dovrà essere formalizzata dalle assemblee delle strutture interessate, che decidono anche in merito alla gestione degli eventuali programmi operativi.

Qualora nel processo di fusione sono coinvolte OP e/o AOP con programmi operativi in corso, le OP e le AOP soggette alla revoca del riconoscimento, possono mantenere lo stesso fino al termine dell'annualità in corso.

I soggetti derivati da fusioni conformemente alle richiamate disposizioni, per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 34, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) n. 1308/2013, devono impegnarsi, nel progetto di fusione, a mantenere la compattezza sociale, strutturale e commerciale per un periodo minimo di 5 anni.

PARTE B

Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti

8. Presentazione, durata e contenuto dei programmi operativi

Programma operativo pluriennale

Il programma operativo di una OP deve comprendere anche le eventuali parti (obiettivi, misure, azioni, interventi e relativi costi) che l'OP delega ad una AOP.

Il programma operativo totale e parziale di una AOP dovrà riportare distinto il programma o la parte di programma per l'esecuzione del quale sono state delegate da ciascuna OP aderente, anche ai fini della tracciabilità degli interventi e delle relative spese.

Le OP che delegano la realizzazione dell'intero programma operativo ad una AOP riconosciuta in altra Regione, ne danno informazione alla propria Regione, dalla quale restano dipendenti per tutti gli altri aspetti connessi al riconoscimento.

Le OP che delegano la realizzazione di talune attività del loro programma operativo ad una AOP riconosciuta in un'altra Regione che presenta un programma parziale, presentano alla Regione che ha concesso il riconoscimento il programma operativo integrale con evidenziate le azioni delegate alla AOP e il loro importo di spesa.

Nel caso di programmi presentati da OP/AOP con soci in più Regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni interessate su richiesta della Regione competente. Nel caso in cui le Regioni interessate comunichino l'impossibilità di assolvere alla richiesta o non vi corrispondano entro il termine di trenta giorni, la Regione competente, sentite le Regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria.

I programmi operativi sono poliennali con durata variabile da tre a cinque anni e hanno l'anno solare come periodo di svolgimento, ovvero decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione e termine il 31 dicembre, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione.

Anche nei casi di proroga oltre il 31 dicembre del termine di approvazione del programma operativo, il provvedimento di approvazione stabilisce comunque che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda. Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute prima del riconoscimento dell'OP, fatte salve le spese per la creazione di organizzazioni produttori transazionali o associazioni di organizzazioni produttori transazionali.

Il programma operativo è sempre accompagnato dal progetto esecutivo relativo alla prima annualità.

Al fine di ottenere la necessaria uniformità di gestione e agevolare il monitoraggio e la compilazione dei rapporti annuali da trasmettere alla Commissione europea, l'AGEA in accordo con il Ministero, le Regioni e le Province autonome curerà e aggiornerà le necessarie procedure informatizzate e la relativa modulistica e le OP dovranno seguire lo schema di base predisposto da AGEA per progettare il programma operativo e relazionare tra loro i diversi elementi che lo compongono.

I programmi operativi devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

- l'assemblea dei soci della OP approva il programma operativo pluriennale, unitamente alla prima annualità. Il verbale di approvazione può riportare specifica previsione di delega al consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo per l'approvazione dei successivi programmi esecutivi annuali.

I programmi operativi devono essere conformi alla Strategia Nazionale e contenere almeno gli elementi elencati all'articolo 4, par. 1 del regolamento di esecuzione, ad un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.

Inoltre dovranno essere indicate in maniera esaustiva le informazioni richieste al paragrafo 2 del medesimo articolo 4, relativamente alla:

- complementarietà e coerenza con le altre misure del medesimo programma operativo e con le misure finanziate sotto altri regimi di aiuto, in particolare lo Sviluppo rurale;
- assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione.

Il programma operativo contiene anche la scelta tra le due opzioni previste dall'articolo 33, par. 5 del regolamento (UE) n. 1308/13 sulle azioni ambientali.

Qualora venga scelta l'opzione a) per un numero di azioni ambientali superiore a due, è facoltà dell'OP individuare le azioni (almeno due) che concorreranno al rispetto dell'impegno ed al calcolo dell'eventuale sanzione in caso di non rispetto dell'impegno assunto.

I soci che aderiscono successivamente alla presentazione del programma operativo, possono partecipare a detto programma secondo le disposizioni interne dell'OP e a condizione che la Regione e l'Organismo pagatore ne siano preventivamente informati e abbiano acquisito gli elementi necessari all'attività di valutazione e controllo.

Progetti esecutivi annuali

I progetti esecutivi annuali devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

- l'approvazione dei progetti esecutivi annuali è fatta dall'assemblea dei soci della OP o, qualora delegata in fase di approvazione del programma pluriennale, dal Consiglio di amministrazione o un equivalente organo esecutivo della OP, verificando ed attestando la loro conformità e coerenza alle linee di indirizzo del programma operativo pluriennale. Parimenti, il consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo provvede alla definizione delle modifiche;
- le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione o, ove tale organo non sia previsto, da un equivalente organo esecutivo, concernenti la redazione e approvazione dei progetti esecutivi annuali successivi al primo, nonché delle modifiche in corso d'anno, devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Il progetto esecutivo deve contenere uno schema riepilogativo analitico con le misure ripartite per azioni e interventi come definiti all'art.1 lettera k) del decreto e con l'indicazione delle relative spese che si intendono realizzare nell'anno successivo. La terminologia utilizzata deve essere la stessa del capitolo 3.2.1 dell'allegato al DM di adozione della Strategia nazionale che, pertanto, funge da catalogo ufficiale di riferimento e, di conseguenza, misure, azioni o interventi non contemplati nella Strategia nazionale o indicati in maniera difforme non potranno essere ammessi.

La parte descrittiva del progetto esecutivo deve dettagliare in maniera esaustiva le misure, le azioni e gli interventi con puntuale riferimento allo schema anzidetto. Altresì, deve essere indicata la complementarietà e coerenza tra le misure del medesimo programma operativo con le misure finanziate sotto altri regimi di aiuto, in particolare lo Sviluppo rurale, e l'assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione.

9. Il fondo di esercizio

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio delle OP/AOP. Le risorse afferenti a tale fondo finanziano esclusivamente i

programmi operativi, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche e integrazioni. Il fondo di esercizio, istituito contabilmente ogni anno, deve essere distinto per annualità.

L'importo del fondo di esercizio, nel caso di aiuto UE pari al 50%, deriva dall'applicazione dell'aliquota dell'8,2% al VPC del periodo di riferimento salvo i casi per i quali è chiesto un aiuto in misura superiore al 4,1% del VPC, in applicazione dei commi 2 e 3 del paragrafo 1 dell'art. 34 del regolamento di base.

Il fondo di esercizio è finanziato in parte dalla Unione europea e in parte dalle OP.

La quota parte delle OP è finanziata attraverso i contributi dei soci o attraverso fondi propri delle OP.

Nel caso di AOP che presentano, gestiscono e attuano un programma operativo o un programma operativo parziale, la quota parte di fondo di esercizio è finanziato unicamente attraverso i contributi delle OP socie.

I contributi finanziari sono fissati dalla OP, la quale deve dimostrare, con propria delibera assembleare, che tutti i produttori hanno avuto la possibilità:

- a) di beneficiare del fondo di esercizio;
- b) di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del fondo dell'OP e sui contributi finanziari al fondo di esercizio.

L'alimentazione del fondo di esercizio avviene durante tutto l'anno e comunque entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

In attesa del saldo comunitario e dell'eventuale aiuto nazionale aggiuntivo, le OP anticipano la quota necessaria a completare il finanziamento dell'intero ammontare del fondo di esercizio entro la predetta data.

In caso di accesso all'aiuto finanziario nazionale, di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fondo di esercizio è incrementato con un importo pari alla spesa corrispondente all'aiuto finanziario nazionale, seguendo la procedure anzidette.

10. Importo dell'aiuto dell'Unione

L'aiuto unionale è pari al massimo al 4,1% del VPC accertato e copre il 50% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del programma operativo.

La predetta aliquota può essere aumentata delle seguenti percentuali:

- 0,5%, unicamente per azioni di prevenzione e gestione delle crisi. Tali azioni possono aggiungersi a quelle già considerate nell'ambito del 4,1% fino alla concorrenza massima di un terzo del fondo di esercizio conseguente;
- 0,6%, unicamente per azioni di prevenzione e gestione delle crisi nel caso di AOP che attua tali misure per conto delle OP aderenti nell'ambito di un programma operativo totale o nell'ambito di un programma operativo parziale quando la AOP è delegata ad attuare tutte le misure di gestione delle crisi previste nel programma operativo di ciascuna OP.

L'intensità degli aiuti finanziari della Comunità è elevata dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, quando soddisfa almeno una delle condizioni indicate all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto, le OP devono presentare specifica richiesta alla Regione.

In ogni caso l'aiuto comunitario sull'intero programma operativo non potrà eccedere la percentuale sul VPC stabilita al paragrafo 2 dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Conformemente a quanto indicato all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la percentuale dell'aiuto è elevata al 100%, per i ritiri dal mercato nei limiti di un quantitativo pari al 5% del volume della produzione commercializzata mediamente nei tre anni precedenti o, in mancanza di tale dato, del volume della produzione utilizzato per il riconoscimento dell'OP, nonché per azioni connesse all'orientamento (coaching) di altre organizzazioni di produttori o di gruppi o associazioni di produttori riconosciuti in conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, purché tali organizzazioni o gruppi siano riconosciute nelle Regioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, o di singoli produttori.

11. Aiuto finanziario nazionale (AFN)

L'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 20 del decreto, può essere corrisposto alle OP che ne hanno fatto richiesta scritta alla Regione, e che operano nelle regioni con scarso livello di aggregazione elencate nella notifica inoltrata alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo 35.

Tale aiuto è erogato nel limite massimo dell'80% del contributo finanziario effettivamente versato dagli aderenti o dall'OP, per la costituzione del fondo di esercizio ammesso dall'Organismo pagatore in fase di verifica finale dell'annualità considerata. L'aiuto non potrà in nessun caso superare l'importo notificato alla Commissione europea.

I ritiri in beneficenza e l'attività di coaching, essendo finanziati dall'Unione europea al 100%, non danno origine al versamento al fondo di esercizio di alcun contributo da parte dell'OP o dei suoi aderenti e, pertanto, non possono concorrere al calcolo dell'AFN.

Hanno diritto a ricevere l'AFN le OP, che rispettano le condizioni di cui all'art. 20, par. 3 del decreto, riconosciute nelle Regioni dove il livello di aggregazione calcolato conformemente all'articolo 52, regolamento delegato è inferiore al 20%, nonché le OP riconosciute in altre regioni, limitatamente al valore della produzione commercializzata, conferita dalle aziende associate ubicate nelle regioni che non superano il livello minimo di organizzazione.

L'aiuto finanziario nazionale non può in alcun modo sostituire i contributi di competenza dell'OP e/o dei soci.

Il livello minimo di organizzazione deve essere calcolato per gli ultimi tre anni cui si conoscono i dati completi, che precedono l'anno nel quale viene chiesto l'AFN ed è dato dal rapporto tra il VPC prodotto nella Regione e commercializzato tramite OP, AOP, Gruppi di produttori o organizzazioni di produttori riconosciuti ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e il valore della produzione ortofrutticola regionale, desunta dai dati ufficiali, EUROSTAT, riferito unicamente ai prodotti elencati nella parte IX dell'allegato I al regolamento (UE) n.1308/2013.

Il livello di aggregazione è calcolato dal Ministero a cui le Regioni forniscono i dati di propria competenza al più tardi entro il 20 novembre dell'anno precedente la realizzazione dell'annualità, secondo lo schema riportato in appendice 2a.

Le OP/AOP titolari di un programma operativo che intendono accedere all'aiuto nazionale, devono darne comunicazione scritta alla Regione entro il termine dalla stessa stabilito, indicando i dati per la verifica delle condizioni di cui all'art. 20, par. 3 del decreto e l'importo indicativo dell'aiuto. Nell'anno di esecuzione del programma e successivamente alla pubblicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stanZIA i fondi nazionali le OP presenteranno la modifica al programma operativo, ai sensi dell'articolo 34, par. 2, del regolamento delegato.

Gli interventi, che devono essere nettamente distinti dal resto del programma operativo e finalizzati all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale nella Regione in cui è stata realizzata la produzione di riferimento, dovranno riferirsi alle azioni relative all'acquisizione sotto qualsiasi forma di capitale fisso, alla formazione, alle misure di crisi e alle misure ambientali, da realizzarsi esclusivamente sul territorio della Regione.

Altresì devono essere precisati gli indicatori, scelti tra quelli previsti dalla Strategia Nazionale, che dovranno consentire il monitoraggio di quanto realizzato con l'AFN.

Al più tardi entro il 20 gennaio dell'anno di attuazione del programma operativo, le Regioni trasmettono al Ministero, l'elenco delle OP che hanno fatto domanda di accesso all'AFN completo dei dati, secondo lo schema riportato in appendice 2b.

Parimenti all'aiuto comunitario, l'AFN è erogato dall'Organismo pagatore competente (successivamente alla messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e la sua gestione, i controlli, la rendicontazione delle spese e il pagamento seguono le stesse regole stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio.

Eventuali anticipi potranno essere erogati solo successivamente all'effettiva messa a disposizione dello stanziamento nazionale.

Nell'ipotesi in cui la Regione verifica che ricorrono le condizioni dichiarate dall'OP per l'applicazione della deroga di cui al comma 5 dell'articolo 20 del decreto, il VPC degli esercizi interessati dall'avversità atmosferica, non concorre al computo per determinare l'incremento previsto al comma 3 e il VPC medio dell'OP interessata nell'ambito dei trienni di riferimento è calcolato sui restanti esercizi.

Tale modalità di calcolo si applica alle domande di aiuto successive a quelle in cui si è già applicata la deroga.

Per ciascuna OP a cui si applica la deroga, la Regione trasmette al Ministero, il prospetto riportato in Appendice 2b – tab 1a.

12. Valore della produzione commercializzata VPC

12.1 VPC per la determinazione del Fondo di Esercizio

Il VPC calcolato secondo i criteri contenuti nell'articolo 22 del regolamento delegato e nell'articolo 15 del decreto, rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, destinato ad accogliere sia i contributi finanziari della OP e/o dei suoi soci sia gli aiuti finanziari comunitari, e si basa sulla produzione dei soci della OP, limitatamente ai prodotti per i quali è stato chiesto il riconoscimento della OP.

La documentazione di supporto del VPC è rappresentata dai dati di bilancio e dalle fatture di vendita (compresi, in caso di vendita al dettaglio, gli scontrini, se contenenti le indicazioni sulla natura del prodotto, quantità e valore), relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento, emesse:

- dalla OP;
- dalla filiale dell'OP, se nel periodo di riferimento risulta partecipata conformemente alle condizioni previste dall'art. 22 del regolamento delegato e se rispetta i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento delegato, in ordine all'attività principale.

Altresì, contribuisce al VPC il valore della produzione di soci di altre OP, commercializzato ai sensi dell'articolo 12, par. 1, lettera b) e c) del regolamento delegato.

Le fatture devono sempre riportare il nome dell'OP o se del caso della AOP e della filiale di cui all'articolo 22(8) del regolamento.

Il VPC è calcolato nella fase di "uscita dall'OP" e/o dalla AOP e/o dalla filiale, conformemente alle indicazioni dell'articolo 22 del regolamento delegato, come esplicitate nel seguente prospetto:

Voci di calcolo e variabili	Segno contabile
a) Valore delle vendite dei prodotti freschi, fatturate direttamente dalla OP	+
b) Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate dai soci su delega delle OP	+
c) Valore delle vendite dei prodotti di soci di altre OP effettuate ai sensi dell'articolo 12, par. 1, lettera b) e c) del regolamento delegato	+
d) Valore delle vendite dei prodotti trasformati, nella percentuale massima indicata all'articolo 22, par. 2, del regolamento delegato	+
e) Valore delle vendite effettuate dalle filiali controllate conformemente all'articolo 22, par. 8, del regolamento delegato	+
f) Valore delle vendite effettuate dalla AOP relativamente alla quota conferita dalla OP	+
g) Valore dei sottoprodotti	+
h) Valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione delle crisi o misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci produttori	+
i) Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013	+
j) Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+
k) Valore di vendita dei prodotti di nuovi soci acquisiti dalla OP, e non presenti ai punti precedenti	+
l) Valore di vendita dei prodotti di soci dimessi dalla OP e conteggiati ai punti precedenti	-
m) Valore dei prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti	-
n) Valore dei prodotti ortofrutticoli provenienti da aziende situate in altri Stati, di soci aderenti ad OP non transnazionali	-
o) Spese per il trasporto esterno, nonché le spese per il trasporto interno eccedenti l'ambito della distanza significativa di 300 chilometri	-
p) Sconti, abbuoni, valore dei prodotti restituiti, _ristorni, connessi a rettifiche degli importi delle singole fatture di vendita	-
q) Spese sostenute nella fase successiva all'uscita dall'OP (spese doganali, spese di assicurazione, ecc..)	-

L'OP deve dare evidenza della documentazione dalla quale deriva ciascuno degli elementi considerati.

Per le OP di recente riconoscimento che non dispongono di dati come sopra indicati, può essere considerato il VPC dichiarato ai fini del riconoscimento.

La produzione commercializzata è considerata al netto degli importi dell'I.V.A. e delle spese di trasporto interno per distanze che superano i 300 chilometri tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati dell'OP (non si considerano tali le aziende dei singoli produttori) e il punto dal quale l'OP effettua la distribuzione del prodotto per l'immissione sul mercato.

In caso di applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto, il valore della produzione commercializzata eccedente la percentuale ivi indicata, non è tenuto in considerazione per la determinazione degli aiuti.

Le fatture relative alle vendite di prodotto in campo sono prese in considerazione a condizione che vi siano riportati tutti gli elementi utili ad individuare il prodotto, i terreni e la relativa quantità e che il ruolo dell'OP risulti documentato.

Le fatture relative alle vendite di prodotto ottenuto da terreni condotti in compartecipazione sono prese in considerazione a condizione che:

- **il contratto di compartecipazione sia redatto in forma scritta e definisca le quote di prodotto riferite al soggetto "compartecipato" e "compartecipante" e abbia carattere stagionale;**
- il contratto di compartecipazione sia registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competenti;
- le superfici oggetto del contratto, per il periodo della sua durata, siano presenti nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 3 del dpr 503/99 e siano soggette alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo;
- sia il "compartecipante" che il "compartecipato" nel periodo a cui si riferiscono le fatture erano soci della OP. Negli altri casi potrà essere considerata solo la vendita di prodotto riferita alla quota risultante da contratto come spettante al soggetto socio mentre la restante quota deve essere gestita come un acquisto da terzi.

Il valore della produzione commercializzata relativo al prodotto acquistato da terzi o conferito dai soci di OP non transazionali relativamente al prodotto proveniente da aziende situate in altri Stati, se non direttamente determinabile, è calcolato applicando il prezzo medio di vendita dell'OP nel periodo di riferimento, ai prodotti considerati. Il prezzo medio di vendita è dato dal rapporto tra il valore delle vendite calcolato ai sensi dell'articolo 22 del regolamento delegato, escluso il valore dei prodotti ritirati dal mercato, e il quantitativo venduto.

La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza dell'attività principale riferita ai prodotti oggetto del riconoscimento, specificando anche gli acquisti da terzi.

Nel caso di nuovi soci non provenienti da altre OP, il prodotto eventualmente acquistato da terzi, deve essere valorizzato al prezzo medio di vendita realizzato dal socio stesso.

Concorrono alla determinazione del VPC i produttori associati al momento della presentazione del programma operativo o della modifica annuale per l'anno successivo e presenti al 1° gennaio dell'anno in cui si realizza il programma.

I produttori che aderiscono successivamente alla presentazione della domanda possono essere considerati ai fini del calcolo del VPC solo per l'annualità successiva.

I soci provenienti da altre OP sono presi in considerazione solo se hanno ottenuto il recesso conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Le organizzazioni di produttori che alla data di presentazione del programma operativo nella compagine sociale mantengono produttori ai quali hanno concesso il recesso, non devono

considerare tali produttori ai fini del calcolo del valore della produzione commercializzata, né inserirli nel sistema informativo con la fornitura dei dati prevista all'art. 15, comma 4, del decreto.

Per evitare doppi conteggi in caso di produttori provenienti da altre OP, l'entità del VPC da portare in aggiunta è rappresentato dal valore del prodotto calcolato al prezzo di liquidazione, che, peraltro, deve essere sottratto al VPC dell'OP di provenienza. A tal fine, quest'ultima deve rilasciare, per gli anni utili, al produttore socio specifica attestazione.

Le cooperative socie sono tenute a comunicare all'OP tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo del VPC.

Il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio è verificato dalla Regione responsabile dell'approvazione del programma, ovvero dall'organismo pagatore nell'ambito dei controlli amministrativi sulla domanda di aiuto.

Con riferimento al programma operativo presentato da una AOP a cui aderiscono OP di altre Regioni, il valore complessivo della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio è verificato dalle Regioni in cui hanno sede le singole OP socie dell'AOP, pro quota, coordinate dalla regione in cui ha sede l'AOP, ovvero dagli Organismi pagatori competenti in base al territorio in cui ha sede ciascuna OP socia, pro quota, coordinati dall'Organismo pagatore che ha ricevuto la domanda d'aiuto dell'AOP.

12.2 Condizioni per il calcolo del VPC all'uscita della filiale

Il VPC per il calcolo del fondo di esercizio può essere determinato anche all'uscita dalla filiale purché ricorrano le condizioni stabilite all'art 22, par. 8 del regolamento delegato e dall'art. 13 del decreto e la filiale sia accreditata ai sensi dell'articolo 13 del decreto ed iscritta nell'elenco nazionale.

L'OP fornisce alla filiale il prodotto conferito dai soci, ovvero definisce con regolamento interno, le condizioni (tipologia di prodotto, quantità, destinazione, ecc..) per cui i soci possono trasferire il prodotto direttamente alla filiale.

La quota di controllo eventualmente detenuta da produttori persone fisiche o giuridiche aderenti a soci produttori non concorre a determinare la condizione stabilita all'art 22, par. 8 del regolamento delegato e dall'art. 13 del decreto.

Nel caso in cui il capitale della filiale venga detenuto da due o più OP/AOP, il VPC in uscita dalla filiale verrà ripartito tra le organizzazioni controllanti proporzionalmente alla quota di prodotto da ciascuna conferito.

In tal caso i documenti di bilancio devono dare evidenza della quota di VPC riconducibile ad ogni singola OP.

12.3 VPC calcolato per altri fini.

Il valore della produzione commercializzata rappresenta anche uno dei parametri per la verifica del mantenimento dei criteri di riconoscimento da parte dell'OP, nonché per determinare il livello di aggregazione.

A tali fini il valore della produzione commercializzata, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 22 del regolamento delegato, è riferito al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno considerato (anno oggetto del controllo per l'erogazione dell'aiuto o del triennio per la concessione dell'AFN), se la verifica è relativa al rispetto dei criteri di riconoscimento o alla determinazione dei dati per il calcolo del livello di aggregazione. Per il rispetto dei criteri di riconoscimento l'analisi dei valori

potrà ritenersi conclusa quando sono state soddisfatte tutte le condizioni legate al valore minimo della produzione commercializzata.

Il temine “valore della produzione commercializzata” è richiamato anche nella tabella della relazione annuale di cui all’art. 54 lett. b) del regolamento delegato, concernente l’attività delle OP nell’anno considerato. In tal caso il criterio di calcolo è quello indicato nelle note esplicative della relazione annuale stessa.

13. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC

In coerenza a quanto disposto dall’art. 23 paragrafo 4 primo comma del regolamento delegato, qualora un prodotto perda valore per almeno il 35% per motivi debitamente giustificati non imputabili alla responsabilità della OP e che esulano dal suo controllo, quali il verificarsi di calamità naturali accertate dagli organi competenti o la riduzione eccezionale dei prezzi, il VPC di tale prodotto può essere considerato pari al 65% del VPC nel precedente periodo di riferimento. Qualora invece la perdita di valore di un prodotto per almeno il 35% è dovuta a fisiopatie o attacchi parassitari il VPC di tale prodotto può essere considerato pari all’85% del VPC nel precedente periodo di riferimento, così come previsto dall’art. 23 paragrafo 4 secondo comma del regolamento delegato. In ogni caso, le Regioni valutano la fondatezza delle motivazioni addotte dall’OP.

14. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo.

Ai sensi dell’Art. n. 25, comma 2 del D.L. n. 5 del 2 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, l’AGEA, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori, utilizzano per le attività di rispettiva competenza le informazioni relative all’azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti.

L’eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovrà essere fatto in conformità alle disposizioni dell’AGEA.

La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall’Organismo pagatore.

Al fine di eseguire tutti i controlli, compresi quelli previsti dal SIGC, è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le informazioni utili attinenti alle produzioni frutticole e orticole, desumibili dall’allegato A al DM n. 162 del 12/01/2015.

Le OP/AOP e i loro Organismi nazionali di rappresentanza hanno accesso ai fascicoli aziendali, secondo le procedure definite dall’AGEA.

15. Approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche annuali o in corso d’anno.

Le Regioni, un accertata la ricevibilità del programma o delle modifiche presentate ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto, effettuano tutti i controlli di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione, nonché ogni altra verifica aggiuntiva ritenuta necessaria ad assumere la decisione finale.

In questa fase assumono particolare rilievo le verifiche previste alla lett. d) del citato articolo 25 concernenti la coerenza e la qualità tecnica del programma e la fondatezza delle stime.

A tal fine le OP devono fornire alle Regioni gli elementi idonei ad una valutazione ex ante della fondatezza della stima.

In particolare:

- a) per gli investimenti e i servizi di importo uguale o superiore a 50.000,00 sono presentati almeno tre preventivi;
- b) per gli investimenti e i servizi di importo inferiore a 50.000,00 euro sono presentati almeno due preventivi;

Le Regioni hanno la facoltà di chiedere un numero superiore di preventivi.

La Regione può accettare un numero inferiore a quello previsto solo se l'OP fornisce la prova dell'impossibilità al rispetto della norma generale anche avendo contattato più fornitori o dimostrando che per un dato bene esiste un unico fornitore.

Qualora per interventi identici a quelli presentati nel programma operativo risultano definiti, nella Circolare ministeriale, nei prezziari regionali o nell'ambito dello Sviluppo rurale, **costi unitari ufficiali e certificati, la Regione può esonerare l'OP dal presentare i preventivi di spesa.**

Le OP possono presentare i preventivi per conto dei propri associati.

I preventivi di spesa devono essere confrontabili e riportare nei dettagli l'oggetto della fornitura. L'OP deve dare atto di essersi riferita a fornitori diversi e senza legami o potenziale conflitto di interessi con l'OP (ad esempio, situazioni in cui i preventivi sono forniti dalla stessa azienda con nomi diversi o società collegate all'organizzazione di produttori).

I preventivi possono essere presentati anche dalle OP che tra le proprie attività, effettuano la fornitura di mezzi tecnici.

Le Regioni eseguono la valutazione con gli appropriati riscontri anche facendo riferimento, per individuare la spesa massima ammissibile, ai prezziari regionali e a eventuali importi massimi altrimenti definiti per i medesimi investimenti nella circolare ministeriale o in provvedimenti regionali adottati in coerenza con le disposizioni nazionali, nonché a banche dati disponibili sul web, alle quotazioni di mercato, listini e osservatori dei prezzi, confronto con azioni simili intraprese da altre OP, nonché ad ogni altro sistema ritenuto appropriato, in particolare per i casi con un numero di preventivi inferiore a tre.

I preventivi la cui scadenza è anticipata rispetto al periodo di presumibile realizzazione dell'attività, sono validi ai fini della valutazione della congruità della stima e dovranno essere ripresentati solo nel caso di variazioni delle condizioni di acquisto.

Per le spese che per loro natura non possono essere valutate sulla base di preventivi, la valutazione verrà effettuata con riferimento ai parametri tecnico-finanziari, oppure eventuali criteri guida, indicati nelle presenti procedure e nella Disciplina ambientale, ove pertinente, nonché ad ogni altro sistema ritenuto appropriato.

In via generale, per i casi in cui sono previsti più preventivi, viene riconosciuta la spesa del preventivo più basso.

Ove non venga scelto il preventivo con il prezzo più basso, l'OP deve produrre una relazione tecnico/economica che illustra la motivazione della scelta.

Ove non sussistono le condizioni per una valutazione obiettiva delle stime, la spesa viene rifiutata.

Il programma operativo deve contenere, eventualmente in una apposita sezione, gli elementi atti a dimostrare la coerenza tecnica ed economica delle attività programmate. In particolare devono essere evidenziati:

- gli obiettivi dell'OP e le priorità del programma operativo;

- lo stato attuale degli investimenti e delle altre risorse a disposizione dell'OP e dei suoi soci;
- le disponibilità finanziarie;
- la capacità produttiva in generale o di specifiche produzioni.

Nel corso dell'istruttoria la Regione può proporre all'OP modifiche al programma o accettare, se compatibili con i tempi dell'istruttoria, integrazioni e modifiche proposte dall'OP.

Ove ricorrono le condizioni per controlli su produttori e OP ubicati in altre Regioni, tali controlli sono svolti, su richiesta, dalla Regione competente per territorio.

Il verbale sulla valutazione del programma operativo o della sua modifica per l'anno successivo o di quella in corso d'anno, deve dare evidenza della procedura seguita, degli elementi verificati che comprendono almeno quelli citati ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 25 del regolamento di esecuzione e del risultato finale.

Nell'appendice 1b si riporta lo schema di check list, che le Regioni devono utilizzare ed eventualmente integrare con gli elementi aggiuntivi ritenuti opportuni.

Per ulteriori elementi di valutazione sull'ammissibilità delle spese è utile anche la consultazione del documento *"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020"* redatto nell'ambito della rete rurale nazionale consultabile al sito:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14093>

Il provvedimento di approvazione dovrà riportare, nel dispositivo, gli elementi essenziali del programma, quali il VPC dichiarato ed eventualmente verificato, l'importo complessivo del fondo di esercizio con la ripartizione tra spese per le misure di prevenzione e gestione delle crisi e spese per altre misure, l'importo complessivo dell'aiuto unionale con le medesime ripartizioni e, ove del caso, l'importo dell'aiuto nazionale.

Per dare evidenza analitica degli interventi approvati e dei corrispondenti importi di spesa, nonché delle spese generali calcolate forfettariamente, anche ai fini dei successivi controlli, è stato predisposto lo schema di tabella di cui all'appendice 1c, da allegare al provvedimento di approvazione della modifica annuale e agli eventuali provvedimenti di approvazione delle modifiche in corso d'anno.

16. La rendicontazione

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo pagatore e per conoscenza alla Regione competente, la richiesta di aiuto a saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.

La domanda a saldo deve essere completa di tutti i documenti giustificativi indicati all'articolo 9 del regolamento di esecuzione, nonché di altri eventualmente richiesti dall'Organismo pagatore, attestanti in particolare:

- a) l'importo dell'aiuto richiesto;
- b) il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento;
- c) i contributi finanziari versati dai soci e/o dall'organizzazione di produttori medesima, nonché quelli eventualmente versati dallo Stato in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;
- e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;

- f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi;
- g) la conformità all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inerente eventuali azioni di prevenzione e gestione delle crisi;
- h) la conformità, nell'ultimo anno del programma operativo, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inerente il rispetto dei requisiti e delle condizioni operative per le azioni ambientali;
- i) la conformità all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013, inerente il giusto calcolo dell'aiuto finanziario comunitario;
- j) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP attestante che l'OP non ha ricevuto alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o le azioni ammissibili all'aiuto;
- k) in caso di domanda di pagamento riferita ad un tasso o ad un importo forfettario, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi, secondo le indicazioni ricevute al riguardo dall'Organismo pagatore;
- l) la relazione annuale redatta sulla base del format predisposto da Agea contenente le informazioni necessarie alla redazione della relazione generale prevista dall'articolo 54, lettera b) del regolamento.

Al fine di garantire la completa tracciabilità delle operazioni di pagamento fino all'incasso delle somme da parte del fornitore, tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo di bonifico, ovvero tramite Ri.Ba (Ricevuta Bancaria) o RID (rapporto interbancario diretto).

Le spese generali determinate in misura forfettaria sull'intero fondo di esercizio, comprensivo anche dell'eventuale AFN, non necessitano di alcuna documentazione giustificativa.

Per le azioni realizzate entro il 31 dicembre, le relative spese devono essere documentate entro tale data e pagate entro il 15 febbraio dell'anno successivo. Per i macchinari, materiali o attrezzature la cui consegna, documentata, è avvenuta entro il 31 dicembre, la relativa spesa può essere comprovata da una fattura emessa al più tardi al 15 febbraio dell'anno successivo, termine massimo per il pagamento.

Per i pagamenti anticipati per attività che si realizzano nell'anno solare successivo, l'importo anticipato è rendicontato nell'anno in cui viene effettivamente svolta l'attività. A tale fine, la fattura riporta i riferimenti precisi a detta attività.

Per spese di competenza di un dato anno del programma operativo, ma pagate successivamente al 15 febbraio dell'anno successivo in forza di regole dettate dalla legislazione nazionale (es: contributi previdenziali), il pagamento verrà rendicontato nell'anno dell'effettivo esborso finanziario.

Qualora sussistano le condizioni indicate all'art.9 del regolamento di esecuzione l'OP deve inserire nella domanda di aiuto a saldo anche le spese programmate ma non sostenute entro il 31 dicembre per motivi indipendenti dalla sua volontà, con l'impegno a sostenere tali spese entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello relativo all'annualità considerata.

A tal fine l'OP deve fornire idonei elementi atti a dimostrare l'impossibilità ad effettuare e documentare gli interventi.

Le OP che adottano tale procedura devono presentare all'Organismo pagatore, entro il 15 giugno, la rendicontazione delle azioni svolte e delle spese sostenute. L'Organismo pagatore valuta, in fase di istruttoria, la consistenza delle giustificazioni dell'OP.

Le disposizioni del presente punto si applicano anche alle AOP che realizzano un programma operativo totale o parziale e l'aiuto ricevuto a saldo è riversato alle OP entro i successivi 15 giorni lavorativi.

Per le spese sostenute dalle filiali della fattispecie prevista all'articolo 22, paragrafo 8 del regolamento delegato, non può essere ammessa a finanziamento la quota di spesa relativa a soggetti non soci della OP o della AOP.

Considerato che dal 1° gennaio 2019 le OP rientrano tra i soggetti obbligati ad effettuare le transazioni economiche tramite fatturazione elettronica, ai fini della corretta rendicontazione delle spese e consentire i controlli sul *not double funding*, le fatture devono riportare un codice univoco composto dal codice IT dell'OP e dal numero identificativo nel SIAN del programma operativo, ovvero la dicitura **"Reg. UE 1308/13 art. 34 programmi operativi OCM ortofrutta"**. In difetto di tale dicitura la OP dovrà richiedere al proprio fornitore una dichiarazione sostitutiva che attesti l'esplicito rifiuto ad integrare con le predette diciture le fatture emesse o, diversamente, a motivarne l'omessa indicazione. Qualora il fornitore si rifiuti di apporre la dicitura richiesta e di rilasciare apposita dichiarazione, sarà onere della OP dimostrare di aver presentato al medesimo fornitore per iscritto, anche per posta elettronica, la richiesta di inserimento della dicitura prevista. In ogni caso l'organismo di controllo deve attivare idonea procedura per il controllo in questione

Per facilitare i controlli con procedura informatizzata, ove un apposito programma informatico sia disponibile, le OP possono essere autorizzate, in alternativa, ad allegare alla domanda di saldo il prospetto riepilogativo delle spese (modello CR1 adottato da AGEA) con riportati i riferimenti univoci della fattura elettronica.

17. Intestazione dei giustificativi di spesa

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati:

- a) alla OP/AOP;
- b) ai soci;
- c) alle filiali nella fattispecie prevista all'articolo 22 , paragrafo 8 del regolamento delegato.

18. Rimborso delle spese sostenute dai soci

L'erogazione del rimborso delle spese sostenute direttamente dai soci verrà effettuata su specifica richiesta degli stessi, accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) elenco riepilogativo di tutte le spese sostenute;
- b) copia della documentazione di giustificazione delle spese;
- c) per i lavori svolti in economia:
 - schede orarie o documentazione equipollente attestante i lavori svolti direttamente dal socio, con i quali dimostrare il tempo impiegato;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si indicano i lavori realizzati ed i relativi costi, con riferimento al prezzario regionale delle Regioni dove è ubicata l'azienda o ad altro documento nazionale che ha definito la congruità della spesa. Qualora le tipologie di costo non siano previste in tali documenti, queste dovranno essere determinate attraverso una apposita analisi redatta da un tecnico qualificato.
- d) per gli interventi per i quali sono stati definiti degli importi forfettari, i documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, bolle di consegna dei mezzi tecnici e le buste paga) sono presentati, se richiesti, allo scopo di dimostrare l'esecuzione dell'intervento.

La OP successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa da parte del socio, provvede all'erogazione della relativa somma entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.

Gli organismi associativi aderenti alla OP e le OP aderenti alla AOP, seguono il seguente percorso di rendicontazione:

- a) richiedono, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in forma cumulativa per i propri associati, il rimborso delle spese per i costi da questi sostenuti in via diretta, conservando agli atti copia della documentazione fornita dagli associati;
- b) provvedono a rimborsare ai produttori associati - entro il 30 aprile dell'anno successivo - le spese rendicontate o a versare il relativo contributo spettante. Il rimborso delle somme può essere operato anche attraverso compensazioni tra il Dare e l'Avere con il socio produttore, purché in forma distinta, chiara e rintracciabile;
- c) entro il 31 maggio presentano alla OP/AOP cui aderiscono l'elenco delle somme trasferite ai singoli associati;
- d) l'OP/AOP provvederà a comunicare all'Organismo pagatore il corretto versamento delle somme ai produttori soci, rappresentando eventuali inadempienze riscontrate.

Per giustificati motivi le regioni possono prorogare di 30 giorni i termini di cui alle lettere b) e c).

I rimborsi dovuti ai produttori aderenti alle cooperative socie di OP, possono essere effettuati dall'OP direttamente ai produttori, qualora tale procedura sia espressamente autorizzata con delibera assembleare della cooperativa.

Prima di procedere al rimborso, l'OP verifica che il produttore sia in regola con il fascicolo aziendale.

Il rimborso delle spese sostenute dai soci, può essere sostituito con una compensazione, autorizzata in forma scritta dal socio e opportunamente documentata contabilmente, tra i debiti contratti dal socio verso l'OP o la persona giuridica socia dell'OP.

19. La rendicontazione degli investimenti

La rendicontazione delle spese relative agli investimenti deve essere accompagnata almeno dai seguenti documenti:

- a) elenco dettagliato degli investimenti eseguiti e delle relative fatture o documenti equipollenti;
- b) elenco delle macchine e attrezzature completo dei numeri di matricola o altri elementi identificativi che dovranno essere riscontrabili anche sulle stesse;
- c) copia della delibera del consiglio di amministrazione con la quale la OP si assume l'obbligo a non alienare né distogliere dalla prevista destinazione, per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili e 3 anni per le strumentazioni hardware e software. L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni;
- d) certificazioni previste dalla normativa vigente.

In caso di investimenti realizzati presso i soci, sia persone giuridiche che singoli, gli impegni di cui alla lettera c) dovranno essere assunti dai soci interessati, nelle dovute forme.

Per l'eventuale autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente gli stabilimenti ed i laboratori atti alla produzione, lavorazione, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande,

è sufficiente la richiesta di sopralluogo con l'impegno a trasmettere quanto prima la relativa certificazione e comunque prima del pagamento dell'aiuto.

20. La rendicontazione dei costi del personale di cui alla lettera b), punto 2, dell'allegato III al regolamento delegato

Per ogni unità di personale dipendente dell'OP, della AOP, e della filiale controllata al 90%, delle cooperative soci produttori, utilizzato per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente o per migliorare le condizioni di commercializzazione, deve essere allegata una scheda riepilogativa sulla quale è registrato almeno:

- a) il tempo di lavoro prestato;
- b) la lettera di incarico con l'indicazione della mansione assegnata nell'azione di riferimento e del profilo professionale posseduto attinente alla mansione stessa;
- c) il costo complessivo

Gli atti di cui sopra devono essere firmati dal legale rappresentante della OP, della AOP, o della filiale o della cooperativa.

Quanto indicato alle lettere a), b) e c) vale anche nel caso in cui l'OP faccia ricorso ai propri soci produttori diversi dalle cooperative.

In caso di ricorso a soci produttori diversi dalle cooperative e a consulenze esterne professionalmente qualificate, è necessaria la formalizzazione dell'incarico da parte del legale rappresentante della OP, della AOP, della filiale o della cooperativa socia dell'OP, specificando la natura, i tempi ed il relativo costo. Il servizio fornito dovrà essere documentato con la presentazione della fattura o della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere occasionale senza obbligo di subordinazione, intestate alla struttura che ha affidato l'incarico.

In nessun caso potrà essere ammessa a contributo attività di carattere meramente amministrativo-contabile riferita alla gestione ordinaria.

Non sono ammissibili consulenze a titolo oneroso assegnate a componenti degli organi societari e/o a società ad essi riconducibili.

Nel caso in cui la Regione autorizzi la OP alla rendicontazione forfettaria delle spese per il personale, la determinazione dell'importo ammissibile in tal senso va effettuata con riferimento alle figure professionali ed ai parametri riportati nelle presenti procedure. Per tutto il personale così considerato, non potranno essere previste ed ammesse ulteriori spese documentate.

21. Erogazione degli aiuti

Le domande di aiuto sono presentate nei modi stabiliti dall'Organismo pagatore.

Qualora l'OP si trovi in regime di sospensione del riconoscimento o sia stata ufficialmente invitata ad adottare idonee misure per rispettare i parametri del riconoscimento, l'Organismo pagatore sospende la procedura di pagamento di qualsiasi aiuto, fino alla definizione del contenzioso.

La sospensione può essere procrastinata fino al 15 ottobre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento. Decorso tale termine, l'OP perde il diritto a ricevere l'aiuto.

L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore e avviene:

- 1) in una unica soluzione a saldo, o
- 2) in più soluzioni, mediante:

- a) anticipi periodici quadrimestrali fino all'80% dell'aiuto inizialmente approvato e una operazione a saldo. L'aumento del fondo di esercizio in conseguenza di una modifica presentata ai sensi dell'articolo 34, par. 2 del regolamento delegato, non determina un aumento dell'importo inizialmente approvato ai fini del calcolo dell'importo dell'anticipazione;
- b) acconti periodici, massimo due in un anno, a fronte di rendicontazioni parziali, fino all'importo massimo dell'80% della parte dell'aiuto corrispondente agli importi spesi per il periodo considerato e una operazione a saldo.

Anticipi periodici quadrimestrali

Le richieste di anticipazione di cui all'articolo 11 del regolamento di esecuzione, non possono riguardare un importo superiore all'aiuto comunitario previsto per quadrimestre di riferimento.

Le domande di anticipazioni successive alla prima, devono essere accompagnate dall'elenco degli interventi realizzati nel quadrimestre precedente e delle relative spese e le anticipazioni sono erogate a condizione che l'Organismo pagatore abbia accertato che un importo almeno corrispondente alla contribuzione comunitaria erogata con l'anticipo precedente e alla corrispondente quota dell'OP, sia stato effettivamente speso e che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati gestiti in conformità agli articoli 24 e 25 del regolamento delegato.

L'Organismo pagatore provvede al pagamento delle anticipazioni entro 90 giorni dall'acquisizione della domanda previa verifica della ricevibilità in termini di completezza documentale, e a condizione che entro tale termine l'OP/AOP beneficiaria risulti in regola con l'eventuale certificazione antimafia, con quella di vigenza e con la conferma di validità della garanzia fidejussoria.

Acconti periodici

L'Organismo pagatore può autorizzare le OP che ne fanno richiesta, ad avvalersi del sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario, così come previsto dall'articolo 12 del regolamento di esecuzione.

La richiesta di versamenti parziali deve essere accompagnata da opportuni rendiconti giustificativi, come stabilito dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti dall'AGEA.

22. Conto corrente dedicato

Il fondo di esercizio, eventualmente aggiunto dell'aiuto finanziario nazionale, deve essere gestito per mezzo di un conto corrente dedicato bancario o postale, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

La relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti deve dare conto anche della gestione del conto corrente dedicato. Ove questi organi di verifica non sono obbligatori, è sufficiente la relazione di un professionista esterno iscritto all'albo dei revisori dei conti.

Tutte le operazioni, devono trovare esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e transitare per il c/c dedicato. **In casi eccezionali e adeguatamente motivati gli organismi pagatori possono concedere deroghe, a condizione che la tracciabilità delle operazioni finanziarie resti garantita.**

Anche i casi di compensazione possono essere gestiti con il conto corrente ordinario a condizione che ne sia garantita la piena tracciabilità.

I bolli e le competenze vanno stornati.

Eventuali residui attivi, potranno essere trasferiti nel fondo istituito per l'annualità successiva.

Ogni movimentazione deve essere chiaramente specificata con l'indicazione degli estremi relativi all'operazione stessa (tipologia e/o descrizione, beneficiario ed ordinante) e deve essere registrata, anche contabilmente, con data e valuta entro e non oltre il 15 febbraio successivo all'annualità di riferimento.

Il pagamento dei beni strumentali con prestiti cambiari è consentito a condizione che il pagamento delle cambiali in scadenza avvenga entro il predetto termine del 15 febbraio.

Nel caso di spese non separabili tra quelle relative all'attività ordinaria e quelle relative al programma operativo e comunque effettuate sul conto corrente ordinario, è autorizzato il trasferimento dal conto corrente dedicato a quello ordinario delle somme di competenza del programma operativo, previa predisposizione della documentazione esplicativa a supporto.

In fase di rendicontazione deve essere allegato il prospetto che elenca i versamenti nel c/c dedicato.

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'annualità considerata, il fondo di esercizio deve azzerarsi, salvo il caso di applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione.

Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale gestiscono i fondi di esercizio ad esse trasferiti dalle OP, attraverso un conto dedicato, al quale si applicano *mutatis mutandis* le regole del presente punto.

Per le OP che delegano per intero la gestione del fondo di esercizio ad una AOP, la Regione competente decide in merito all'obbligo di tenuta di un conto corrente dedicato, fatta salva la tracciabilità dei flussi finanziari dell'OP da e verso i propri soci e la AOP.

23. Versamenti e prelievi sul conto corrente dedicato

Il conto corrente dedicato è alimentato con versamenti di:

- a) Contributi finanziari dei soci produttori. Tali contributi possono essere versati direttamente dai soci anche mediante compensazione autorizzata con le somme da liquidare ai soci stessi, relative ai prodotti conferiti, ovvero mediante compensazione con gli importi relativi a rimborsi spese.
- b) Contributi finanziari da parte della OP.
- c) Anticipi ed acconti comunitari ricevuti. Gli anticipi non vanno considerati come fondi in diminuzione della contribuzione dei soci;
- d) Anticipi da parte della OP o dei soci produttori, versati in attesa del saldo comunitario richiesto, e dell'eventuale aiuto finanziario nazionale aggiuntivo, per evitare il ricorso allo scoperto oneroso;
- e) Versamenti riconducibili a pagamenti IVA o altri oneri obbligatori. Tali accrediti, ove effettuati, corrispondono ai soli oneri obbligatori esposti nelle fatture pagate per le spese sostenute direttamente dalla OP, per forniture e/o servizi, con prelievo sul conto corrente dedicato. Di norma consistono in giroconti con addebito sul conto corrente ordinario;

I versamenti devono essere fatti entro il 15 febbraio.

I prelievi dal conto corrente dedicato consistono in:

- a) Pagamenti di spese sostenute direttamente dalla OP;
- b) Rimborsi di spese sostenute direttamente dai soci: effettuati mediante a/b o bonifico bancario o postale a favore del socio che ne fa richiesta. Il rimborso può essere anche cumulato alle somme liquidate per i prodotti conferiti e può essere effettuato mediante compensazione

autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti alla OP o alla AOP. In ogni caso le operazioni di rimborso e/o di compensazione dei pagamenti devono essere puntualmente documentate.

- c) Addebiti riconducibili a pagamenti per forniture e/o servizi riguardanti il PO ma eseguiti direttamente dal conto corrente ordinario. Di norma consistono in giroconti con accredito sul conto corrente ordinario. In tal caso i pagamenti effettuati dal conto corrente ordinario, e le relative registrazioni bancarie, dovranno rispettare i termini e le modalità di pagamento stabiliti dalle norme comunitarie ed a tal fine essere prodotte su richiesta dei controllori.
- d) Addebiti riconducibili agli anticipi versati dalla OP o dai soci produttori per evitare il ricorso allo scoperto oneroso. Di norma consistono in giroconti con accredito sul conto corrente ordinario eseguiti successivamente all'incasso del contributo comunitario e dell'aiuto finanziario nazionale.

I prelievi devono essere fatti entro il 15 febbraio, tuttavia, in caso di applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione, i prelievi per i pagamenti possono essere effettuati con data e valuta entro il 30 aprile successivo all'annualità di riferimento

Qualora dal conto corrente dedicato siano effettuati, per errore, pagamenti per forniture e/o servizi non riguardanti il programma operativo, i relativi importo dovranno essere prontamente riaccreditati.

Tutte le operazioni sopraindicate dovranno essere evidenziate in contabilità.

24. Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi

Le OP garantiscono la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi come previsto agli articoli 56 e 57 del regolamento delegato, nonché dalle disposizioni in materia contenute nella Strategia nazionale.

A tal fine devono istituire un sistema di raccolta, registrazione e conservazione di tutti i dati utili compresi quelli relativi agli indicatori, anche per i previsti obblighi di comunicazione da parte dello Stato membro.

La sorveglianza deve consentire di valutare annualmente i progressi compiuti per il perseguimento degli obiettivi del programma operativo, verificando la qualità dell'esecuzione, individuando le eventuali misure correttive, svolgendo le necessarie comunicazioni inerenti l'esecuzione del programma.

La sorveglianza è un processo continuo che inizia con l'avvio del programma operativo e termina con la conclusione delle attività, pertanto deve essere svolta ogni anno e i suoi risultati devono essere riportati in una specifica sezione della relazione annuale.

La valutazione dei programmi operativi assume la forma di un report in allegato alla relazione del penultimo anno ed esamina il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficacia e l'efficienza del programma operativo, nonché valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma grazie all'utilizzo degli indicatori.

Se presenti nel programma operativo, la valutazione deve contenere un esame qualitativo dei risultati e dell'impatto delle azioni concernenti la prevenzione dell'erosione del suolo, l'uso ridotto o più razionale di prodotti fitosanitari, la protezione degli habitat e della biodiversità e la tutela del paesaggio.

La valutazione è finalizzata a mettere in evidenza tra l'altro:

- a) il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma operativo pluriennale, anche evidenziando i vari aggiustamenti rispetto al programma iniziale;

- b) i fattori che hanno avuto una particolare influenza sull'esecuzione del programma;
- c) i fattori che sono stati presi in considerazione o lo saranno, per i successivi programmi operativi.

La valutazione può essere condotta con il supporto di una qualificata consulenza esterna alla OP i cui costi ricadono nell'ambito delle spese generali.

25. Relazioni e comunicazioni delle OP

Le OP sono tenute alla predisposizione delle seguenti relazioni, sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dall'AGEA:

1. *Relazione annuale*: accompagna la richiesta di erogazione degli aiuti a saldo;
2. *Relazione di valutazione*: accompagna la rendicontazione del penultimo anno del programma operativo.

Relazione annuale

La relazione annuale, anche al fine di consentire la predisposizione della relazione annuale che l'AGEA deve presentare alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 54 lettera b) del regolamento delegato, specifica almeno quanto segue:

- a) informazioni sulla base sociale;
- b) numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori), tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite;
- c) tutte le filiali di cui all'art. 22, par. 8 del regolamento delegato;
- d) le variazioni verificatesi nel corso dell'anno;
- e) prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti;
- f) gestione del fondo di esercizio: importo complessivo dei contributi della Comunità, dello Stato membro (eventuale aiuto nazionale), dell'OP e degli aderenti; entità dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- g) valore della produzione commercializzata: totale e scomposto tra le Regioni in cui è stata realizzata e tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'OP o l'AOP;
- h) volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese;
- i) le informazioni relative ai risultati dell'attività di sorveglianza basate, sugli indicatori indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione, nonché sugli eventuali indicatori/indici previsti dalla Strategia Nazionale;
- j) una sintesi dei problemi incontrati nell'esecuzione del programma operativo e delle misure adottate per garantire la qualità e l'efficacia della sua attuazione;
- k) le modalità di adempimento della Disciplina ambientale;
- l) le attività predisposte per la difesa dell'ambiente in caso di realizzazione di investimenti che comportano un accresciuto impatto ambientale;
- m) le modalità di gestione delle azioni svolte in materia di prevenzione e gestione delle crisi;
- n) le eventuali modifiche effettuate e approvate dalle competenti Autorità;
- o) le discrepanze tra gli aiuti stimati e quelli richiesti.

L'AGEA provvede, ove del caso, a definire le modalità informatiche per la comunicazione di talune delle predette informazioni.

La relazione annuale è inoltrata oltre che all'Organismo pagatore unitamente alla domanda di aiuto, anche alla Regione alla quale è stato presentato il programma operativo.

La relazione annuale deve essere presentata anche dalle OP che non hanno presentato e/o realizzato il programma operativo, per le parti non legate alla realizzazione del programma. In tal caso la relazione va presentata alla Regione che ha effettuato il riconoscimento.

Relazione di valutazione

Per quanto riguarda la relazione di valutazione, questa è allegata alla relazione annuale del penultimo anno che è inoltrata alla Regione alla quale è stato presentato il programma operativo e contiene gli esiti dell'esercizio di valutazione condotto per le finalità di cui all'articolo 57 del regolamento delegato.

Oltre alle predette relazioni, tutte le OP, comprese quelle che non realizzano un programma operativo in corso, sono tenute a trasmettere le informazioni previste dal regolamento di base, dal regolamento delegato e da quello di esecuzione, nonché le altre previste dalle disposizioni nazionali, necessarie alle attività di competenza delle Regioni, degli Organismi pagatori, dell'AGEA e del Ministero, nei modi e nei tempi stabiliti dalle predette amministrazioni.

In caso di inadempienza, la Regione competente, se del caso anche su segnalazione dell'Organismo pagatore o del Ministero, adotta i provvedimenti in conformità al comma 5 e 6 dell'art. 27 del decreto.

26. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi

I controlli amministrativi e in loco sono effettuati dagli Organismi pagatori.

I controlli amministrativi di cui all'articolo 26 del regolamento di esecuzione sono svolti dall'organismo pagatore che riceve la domanda di aiuto prima di effettuare il pagamento, su tutte le domande di aiuto, siano esse di anticipazione, di pagamento parziale o di saldo e devono essere registrati conformemente al paragrafo 1 del citato art. 26.

Relativamente ai controlli in loco di cui all'articolo 27 del regolamento di esecuzione, all'inizio di ciascun anno, l'Organismo pagatore provvede alla determinazione del campione indicativo di OP e AOP da sottoporre a controllo in loco, per il programma eseguito nell'anno precedente.

A tal fine l'Organismo pagatore predispone un'analisi dei rischi, sulla base degli elementi indicati dall'articolo 27 del regolamento di esecuzione e dei criteri stabiliti dall'AGEA, nonché di elementi rispondenti alle specifiche realtà regionali.

Il campione deve coprire almeno il 30% dell'aiuto complessivamente richiesto tramite l'Organismo pagatore ed ogni OP e AOP deve ricevere un controllo in loco almeno una volta ogni tre anni. Tale controllo è esteso anche alle relative filiali di cui all'articolo 22 par. 8 del regolamento delegato, se opportuno.

Per le OP e AOP rientranti nel campione annuale il controllo riguarda l'intero programma operativo secondo i criteri riportati ai paragrafi 5 e 7 dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione.

Con riferimento al paragrafo 7 dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione, i controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione dell'annualità considerata, concorrono a soddisfare la quota minima dei controlli in loco di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo.

Inoltre, sulla base dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono:

- a) il limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal controllo, che non può comunque eccedere i 5.000 euro;
- b) gli interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti i controlli in loco.

Se del caso i controlli in loco completano i controlli amministrativi.

Il verbale del controllo in loco deve dare puntuale riscontro di ciascuno degli elementi indicati al paragrafo 5 dell'articolo 27 citato.

Nel corso dei controlli amministrativi e in loco prima del pagamento degli aiuti, l'Organismo pagatore se ritiene che le valutazioni fatte in sede di approvazione sulla congruità delle spese non sono più valide, procede ad una nuova valutazione secondo i criteri riportati al capitolo 15.

Le verifiche sul valore della produzione commercializzata riguardano sia il VPC dichiarato per il periodo di riferimento, qualora non ancora accertato, ai fini della determinazione del Fondo di esercizio, sia il VPC dell'anno a cui si riferisce l'aiuto (anno considerato) ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.

Salvo documentate circostanze eccezionali, tutte le azioni comprese nel campione sono verificate in loco, compresi gli interventi eseguiti presso le singole aziende dei soci.

Se la spesa ammissibile risultante dall'insieme dei controlli non soddisfa la percentuale del 30% dell'aiuto complessivamente richiesto, l'Organismo pagatore implementa i controlli fino al soddisfacimento della percentuale predetta.

L'Organismo pagatore dispone, ove necessario, anche verifiche e sopralluoghi in corso d'opera di ciascuna annualità dei programmi.

Per consentire l'esecuzione dei controlli in loco, le OP, le AOP ed eventualmente le filiali devono mettere a disposizione degli incaricati del controllo tutti gli elementi utili ad esercitare le verifiche, anche quelle in corso d'opera.

Relativamente alle spese ammissibili per le quali sono stati definiti degli importi forfettari, i documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, bolle di consegna, buste paga) sono presentati, se richiesti, al solo scopo di dimostrare l'esecuzione dell'intervento.

Per i programmi operativi che interessano produttori operanti in Regioni non di competenza dell'Organismo pagatore responsabile del controllo del programma, i controlli sono effettuati, su richiesta, dall'Organismo pagatore competente per territorio.

Gli Organismi pagatori possono richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata dalle OP.

I controlli dovranno essere orientati anche ad accertare l'eventuale esistenza di condizioni create artificialmente allo scopo di percepire aiuti comunitari per trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

La liquidazione del saldo annuale è subordinata all'esito degli accertamenti svolti, anche in relazione ai rapporti con il regime di aiuti allo Sviluppo Rurale e alle misure promozionali.

Gli Organismi pagatori comunicano alle Regioni interessate gli esiti delle verifiche anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Se dal controllo emerge l'inosservanza dei criteri di riconoscimento richiamati ai paragrafi 1, 4 e 6 dell'articolo 59 del regolamento delegato, l'Organismo pagatore sospende i pagamenti e ne dà immediata comunicazione alla Regione competente.

L'Organismo pagatore tiene costantemente aggiornata la Regione sul seguito della procedura di sospensione degli aiuti, al fine anche di consentire alla Regione l'adozione delle eventuali determinazioni concernenti la sospensione o la revoca del riconoscimento.

27. Le condizioni di equilibrio

Fermi restando i limiti stabiliti nella regolamentazione comunitaria, si applicano le condizioni definite nella Strategia nazionale nei limiti delle tolleranze stabilite all'art. 27 comma 9 del decreto.

Le condizioni di equilibrio non si applicano all'AFN.

PARTE C

Spese nei programmi operativi delle OP AOP

28. Spese ammissibili

Tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come "Spese non sovvenzionabili" nell'allegato II del regolamento delegato, nonché quelle altrimenti escluse dalla Strategia nazionale, dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale.

Ciascuna OP, nell'ambito della propria discrezionalità e specificità, e in coerenza con le politiche regionali, ha quindi facoltà di individuare gli interventi che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla Strategia Nazionale.

Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nella Strategia Nazionale.

Tra le spese ammissibili si indicano:

- a) spese per investimenti materiali:
 - strutture e impianti di lavorazione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione e investimenti agro-aziendali;
 - impianti delle specie ortofrutticole aventi carattere pluriennale;
 - macchinari ed attrezzature;
- b) spese per investimenti immateriali
- c) spese generali di produzione (alle condizioni e nei limiti dell'allegato III al regolamento delegato);
- d) spese di personale (alle condizioni e nei limiti dell'allegato III al regolamento delegato);
- e) spese per servizi;
- f) spese generali.

Relativamente agli investimenti materiali e immateriali l'OP (o la AOP o la filiale controllata per almeno il 90%) deve assumere, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, l'obbligo di non alienabilità o cambio destinazione per almeno:

- 10 anni in caso di immobili e di impianti fissi (per gli impianti di colture poliennali il termine può essere ridotto in funzione del ciclo biologico della specie);
- 5 anni in caso di macchinari e attrezzature mobili;

- 3 anni per le strumentazioni hardware e software.

L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione in proprietà dei beni. In caso di ricorso al leasing l'impegno decorre dalla data di stipula del contratto.

L'obbligo assunto in delibera da parte dell'OP è esteso anche agli investimenti effettuati presso le aziende dei soci.

Per gli investimenti effettuati presso i soci, deve essere predisposta una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:

- assunzione dei medesimi impegni di inalienabilità e cambio di destinazione come sopra definiti;
- impegno a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:
 - recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;
 - scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);
 - alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP.
- modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali della OP.

Gli investimenti possono essere sostituiti prima del periodo di ammortamento fiscale. In tal caso si applica il paragrafo 6, lettera b) dell'art. 31 del regolamento delegato e il valore residuo è detratto dal costo della sostituzione.

I contratti di locazione finanziaria (leasing) devono comportare una clausola di riacquisto e l'importo massimo della spesa ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene concesso in locazione finanziaria. L'importo è al netto delle spese non ammissibili (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) connesse al contratto.

Non sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute in forza di contratti di sub-locazione immobiliare e/o finanziaria e di sub-affitto, ancorché autorizzati dal concedente proprietario, di sub-fornitura o di sub-committenza.

Non sono altresì ammissibili le spese di noleggio, di locazione di strutture e/o di attrezzature i cui concedenti risultano essere componenti a qualsiasi titolo degli organi sociali, eccetto l'assemblea, dell'organizzazione o società a quest'ultimi riconducibili.

Gli interventi che prevedono, direttamente o indirettamente, l'utilizzo di materiale vegetale di propagazione, sono ammissibili a condizione che l'origine di detto materiale sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale che ne regola la produzione e il commercio, pertanto in sede di rendicontazione, dovrà essere prodotta la certificazione rilasciata dal vivaista autorizzato, che garantisce la conformità e la rintracciabilità del materiale.

Analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca, tramite perizia asseverata (non giurata) di un tecnico qualificato iscritto ad un ordine professionale, la dimostrazione della convenienza economica della scelta. Le Regioni possono stabilire un importo sotto il quale la dimostrazione della convenienza economica può essere fornita con procedura diversa, definita dalla Regione medesima.

Per talune tipologie di spese ammissibili vengono definiti nella Circolare ministeriale ulteriori specificazioni tecniche, nonché definiti i valori forfettari, gli importi massimi di spesa ammissibili o i costi unitari standard per la realizzazione degli stessi nei programmi operativi.

Ove le attività finanziate nell'ambito dei programmi operativi comportino la gestione obbligatoria di rifiuti, l'OP o il soggetto associato che svolge l'attività deve assicurare il rispetto della normativa nazionale in materia di corretto smaltimento dei rifiuti, fornendo, ove richiesto, copia della documentazione attestante tale attività.

Le Regioni hanno la facoltà, per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e della Strategia Nazionale, di integrare le tipologie di interventi, (con esclusione di quelli contenuti nella Disciplina ambientale) utilizzando la medesima metodologia adottata in Circolare. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero, le determinazioni assunte.

Di seguito si riportano alcuni elementi di dettaglio inerenti talune spese specifiche ed il personale.

29. Spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.

Le spese generali di produzione sono escluse dal finanziamento, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed elencate al punto 1 dell'allegato III al regolamento delegato, tra le quali rientrano le spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.

Sono finanziabili solo i costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quelli tradizionali (ordinari), al netto di eventuali risparmi e guadagni conseguiti.

Come spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti sono stati individuate le seguenti azioni:

- Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree;
- Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive;
- Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecniche di trattamento dei prodotti.

Il dettaglio degli interventi sono riportati nella specifica Circolare ministeriale.

30. Personale

Le OP devono disporre di personale qualificato in grado di garantire la corretta realizzazione del programma, tra cui l'assistenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

- a) miglioramento o mantenimento di un elevato livello della qualità dei prodotti;
- b) miglioramento o mantenimento di un elevato livello della protezione dell'ambiente;
- c) miglioramento delle condizioni di commercializzazione.

Il personale può essere sia interno che esterno ed è adeguatamente qualificato per gestire le produzioni, durante tutte le fasi di coltivazione e di lavorazione, e permettere la loro collocazione nel circuito commerciale.

Qualora il programma preveda il ricorso a personale dipendente, **con esclusione dei componenti di organi sociali, della OP, della AOP, della filiale come definita dall'articolo 22, paragrafo 8 del regolamento delegato o di una cooperativa direttamente aderente all'OP**, tale personale deve essere incaricato dal relativo rappresentante legale mediante specifica lettera, nella quale sono indicati gli

ambiti professionali richiesti, gli obiettivi del lavoro e i risultati attesi. A tal fine l'OP, la AOP, la filiale o la cooperativa, predispone un idoneo sistema di registrazione del tempo di lavoro prestato.

Le spese sostenute sono ammissibili al finanziamento comunitario e cumulabili anche in capo alla stessa figura professionale entro l'importo massimo di euro 43.000,00 e 52.000,00 rispettivamente per il personale che svolge le attività di cui alle lettere a) e b) e del personale che svolge le attività di cui alla lettera c). I predetti importi massimi sono onnicomprensivi di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica (retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi di missioni, percorrenze, vitto e alloggio, ecc...).

Dette spese devono essere documentate da:

- buste paghe, corredate di giustificativi di pagamento degli oneri a carico del dipendente e del datore di lavoro, in caso di ricorso a personale dipendente;
- fatture negli altri casi.

- **Attività di assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti**

Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per le figure professionali addette al miglioramento qualitativo delle produzioni e al controllo delle procedure di conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione.

La tipologia di addetti ed i parametri per la determinazione del numero di addetti sono definiti nella Circolare ministeriale.

Le figure professionali addette all'assistenza tecnica in campo per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti, devono possedere il certificato di abilitazione alla consulenza di cui al paragrafo A.1.3 del DM 22 gennaio 2014.

- **Assistenza tecnica per migliorare le condizioni di commercializzazione**

Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per i responsabili specialisti per il marketing che supportano l'attività commerciale dell'OP definita in un apposito progetto di marketing anche attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, innovazioni di immagine, ed approfondita conoscenza dei mercati o canali di destinazione del prodotto. Le relative spese sono ammissibili a condizione che siano dipendenti diretti dell'OP, della AOP o di una filiale controllata almeno al 90%, e in possesso di un elevato livello di professionalità necessaria a:

- analizzare, diagnosticare e proporre tutte le iniziative necessarie alla valorizzazione della produzione inviata sul punto vendita;
- realizzare i contatti con i responsabili dei punti vendita per gestire una politica di orientamento del prodotto verso i consumatori;
- sviluppare e migliorare i contatti con i clienti;
- attivare tutti gli interventi necessari a favorire lo sviluppo dei prodotti di qualità.

Il loro numero dovrà essere determinato sulla base del progetto di marketing che costituisce parte integrante del programma operativo.

- **Assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente**

Le figure professionali impiegate devono possedere il certificato di abilitazione alla consulenza di cui al paragrafo A.1.3 del DM 22 gennaio 2014, recante l'adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Per la determinazione delle spese di assistenza tecnica viene stabilita una spesa massima ammissibile per "ettaro equivalente" sulla base del rispetto di un disciplinare o del tempo prestato per la realizzazione di uno specifico impegno ambientale, determinato secondo la procedura contenuta nella Circolare ministeriale.

31. Attività di ricerca e produzione sperimentale

Lo svolgimento di ricerche e lo sviluppo di iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato è un obiettivo previsto dall'art. 152 del reg. 1308/2013.

Tali attività devono essere coordinate da enti ed istituzioni di ricerca riconosciuti che assumono la responsabilità scientifica delle attività progettuali.

Ad uno stesso progetto possono partecipare più OP sotto il coordinamento di una unità capofila che può essere una delle OP o una loro AOP o filiale.

Sono finanziabili spese riferite alla misura 4 della Strategia nazionale, sostenute dalle OP e dalle istituzioni scientifiche coinvolte, quali la locazione di terreni e il noleggio di attrezzatura, le consulenze, il personale, il monitoraggio e la diffusione dei risultati.

32. Spese generali

Per i programmi operativi presentati da OP, le spese generali possono essere indicate nella percentuale massima del 2% del fondo di esercizio approvato ai sensi dell'art.33 del regolamento delegato (UE) 2017/891 e per un importo non superiore a € 180.000,00 per annualità. Su tale percentuale l'aiuto UE corrisposto è pari al 50%.

Per i programmi operativi presentati dalle AOP, le spese generali sono calcolate come la somma delle spese generali di ciascuna organizzazione di produttori aderente e per un importo massimo di € 1.250.000,00.

Le spese generali sono calcolate in modo tale da garantire il rispetto dei tetti di spesa ove previsti.

33. Criteri di coerenza e complementarità tra OCM e Sviluppo Rurale

Per i criteri di coerenza e complementarità tra medesime spese potenzialmente ammissibili nell'ambito dell'OCM e del regime sullo Sviluppo Rurale (Piani di Sviluppo Regionali, vigenti al momento della presentazione dei programmi operativi) si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Strategia Nazionale.

Ai fini dell'individuazione dell'impianto normativo di competenza si terrà conto dell'ubicazione dell'azienda dove è situato l'investimento.

Per le azioni ambientali e gli investimenti effettuati direttamente dai soci, l'OP comunica alla Regione e all'Organismo pagatore competente e a quella dove è realizzata l'azione o l'investimento il nominativo del socio, il CUAA (codice unico di identificazione azienda agricola) e le fatture relative oggetto di rimborso a carico del fondo di esercizio.

Le Regioni possono definire modalità e termini per garantire il rispetto delle condizioni di complementarità.

PARTE D

Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi

34. Fondi di mutualizzazione

Gli aiuti per il sostegno dei costi amministrativi relativi alla costituzione di fondi di mutualizzazione e gli aiuti per la ricostituzione di tali fondi sono concessi alle condizioni stabilite dall'articolo 33.3.d) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 40 del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017.

Il fondo di mutualizzazione può essere costituito anche dalle AOP, qualora delegate dalle OP a realizzare la parte del programma operativo relativo alle misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Le OP per l'attivazione e gestione di questa misura dovranno fare riferimento alle raccomandazioni adottate dalla Commissione europea in materia di fondi di mutualizzazione e, qualora lo ritengano coerente con le proprie esigenze, anche ai regolamenti comunitari del regime di aiuti alle OP ortofrutticole, nonché alle disposizioni emanate da questo Ministero nell'ambito del regime di sostegno sullo Sviluppo rurale, rimanendo facoltà delle Regioni e delle Province autonome l'adozione di proprie disposizioni, per tenere conto della peculiarità e delle circostanze specifiche del rispettivo territorio nonché per garantire procedure di controllo sui possibili casi di doppio finanziamento o superamento dei limiti di aiuto stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il fondo di mutualizzazione (in seguito anche "fondo") consente di erogare ai produttori soci dei pagamenti compensativi in caso di perdite economiche sotto forma di un drastico calo del reddito o riduzione del valore di produzione causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale. In caso di condizioni di mercato avverse ovvero in caso di deprezzamento forte di un singolo prodotto il fondo consente di erogare il pagamento compensativo anche all'OP o AOP stessa.

L'OP o AOP deve stabilire con proprio statuto o in un regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci, le condizioni di applicazione del fondo che devono essere approvate dalla Regione competente in occasione dell'approvazione del programma operativo o delle sue modifiche.

Il regolamento per la gestione del fondo deve prevedere almeno i seguenti elementi:

- l'ambito operativo e scopo del fondo,
- le modalità di adesione al fondo ,
- l'organo di controllo interno all'OP o AOP,
- la durata del fondo;
- modalità di gestione amministrativa del fondo;
- le modalità di alimentazione del fondo;

- le modalità di rilevamento del danno, della determinazione della perdita economica, o perdita di reddito o riduzione del valore di produzione ed eventuale aumento dei costi di gestione del prodotto, degli indennizzi e della loro erogazione;
- le limitazioni e cause di esclusione ai fini del riconoscimento degli indennizzi;
- l'obbligo di informativa da parte dei soci aderenti, di eventuali ulteriori indennizzi percepiti,
- le modalità di restituzione, da parte dei soci produttori, di eventuali indennizzi indebitamente percepiti;
- le modalità e tempistiche di rendicontazione;
- il divieto di cessione delle quote di adesione al fondo;
- le modalità e tempistiche relative ad eventuali successioni nel rapporto tra socio aderente e fondo;
- Le modalità di recesso e risoluzione del rapporto;
- Le modalità di scioglimento e cessazione del fondo;
- le sanzioni.

L'OP o AOP può versare il risarcimento del fondo solo ai soci produttori, o in caso di condizioni di mercato avverse all'OP o AOP, che subiscono una riduzione di reddito o valore di produzione di un determinato prodotto per cui è riconosciuta l'OP di almeno il 20% rispetto alla media triennale calcolata sui tre anni precedenti, o sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito o il valore di produzione più basso e quello più elevato.

Tutti i produttori aderenti all'OP o AOP sia singolarmente che in forma associata e che hanno partecipato alla costituzione del fondo hanno diritto a ricevere la compensazione quando l'OP o AOP delibera il ricorso al fondo e solo a seguito di verifica della sussistenza delle necessarie condizioni.

Il produttore che rileva nelle sue coltivazioni un danno forte a causa di un'avversità, fitopatia o da infestazioni parassitarie coperte dal fondo, deve notificare il danno all'OP o AOP prima della raccolta con un certo preavviso definito nel regolamento interno.

L'OP o AOP deve garantire che le modalità di determinazione della perdita economica, perdita di reddito o riduzione del valore di produzione, eventuale aumento dei costi di gestione, siano determinati in maniera oggettiva, attraverso l'utilizzo di modalità adeguate al tipo di danno, utilizzando idonei documenti (es bilancio, scritture contabili, fatture, perizie tecniche, perizie asseverate, ecc..) e se del caso con il supporto di tecnici esperti indipendenti. Per ogni produttore associato il versamento dal fondo è cumulabile con altri aiuti pubblici e privati nella misura massima del 70% della perdita di reddito o riduzione di valore di produzione o danno calcolato.

Al fine di garantire le procedure di controllo sui possibili casi di doppio finanziamento o superamento dei limiti di aiuto stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, le OP come soggetti gestori del fondo e i produttori che vi aderiscono dovranno essere censiti nel Sistema di Gestione del Rischio (SGR). Nelle more dell'attivazione del SGR, i produttori che aderiscono al fondo in ambito OCM non possono aderire ai fondi della misura 17.2 dello Sviluppo rurale per la stessa fattispecie

35. Ritiri dal mercato

L'ammontare massimo del supporto per i prodotti ritirati dal mercato è definito con apposita Circolare ministeriale, secondo i criteri contenuti nell'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento delegato.

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall'articolo 46, paragrafo 2, comma 5, del regolamento delegato, l'AGEA, anche tramite l'attivazione di uno specifico portale informatico, adotta le procedure per facilitare i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni di produttori ortofrutticoli e gli Enti caritativi accreditati dagli Organismi pagatori. A tal fine potrà avvalersi di strumenti informativi già in essere, eventualmente integrati e/o potenziati, per un uso a livello nazionale.

Ai fini dell'accreditamento è necessario che gli Enti caritativi abbiano acquisito il riconoscimento dall'Ufficio territoriale del Governo e/o risultino iscritti presso i registri delle organizzazioni di volontariato tenute dalle Regioni.

AGEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco degli Enti caritativi accreditati dagli Organismi pagatori ad essere destinatari del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita.

Gli Organismi pagatori ai fini della concessione dell'accreditamento, tengono conto della compatibilità dello scopo *no profit* dell'Ente caritativo con quello proprio della distribuzione gratuita agli indigenti, dell'adequazione delle strutture, anche organizzative, dell'Ente ai fini della valutazione della propria capacità distributiva giornaliera.

I prodotti ritirati dal mercato per la distribuzione gratuita sono destinati unicamente alle persone indigenti come definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 223/2014.

Con riferimento al paragrafo 2 dell'art. 46, del regolamento delegato, ove l'Ente caritativo che ha ricevuto il prodotto intenda distribuirlo sotto forma di prodotto trasformato può ricorrere al pagamento in natura per coprire le spese di trasformazione, ovvero chiedere l'intervento dello Stato per il pagamento delle medesime spese.

Con riferimento all'art. 46, par. 3, del regolamento delegato, la cessione di prodotti da parte dell'OP all'industria di trasformazione è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità europea per i prodotti importati e che sia impedita la possibilità che i prodotti ritirati siano reimmessi sul mercato. Le predette operazioni, pertanto, devono essere preventivamente autorizzate dalle Regioni.

Qualora la trasformazione del prodotto ritirato consiste nella sua distillazione, l'alcool ottenuto è usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.

35.1 Approvazione e rendicontazione della misura dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi

Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei programmi operativi, le Regioni verificano per i prodotti interessati che i ritiri:

- a) non costituiscano uno sbocco alternativo al mercato;
- b) non perturbino la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione;
- c) non provochino un impatto negativo sull'ambiente o conseguenze fitosanitarie negative.

Per poter ricevere l'aiuto comunitario, in fase di rendicontazione, le OP presentano i documenti giustificativi definiti dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti da AGEA, concernenti almeno:

1. i quantitativi commercializzati necessari alla verifica dei limiti stabiliti all'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento delegato;
2. i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;

3. la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale;
4. il riepilogo delle operazioni di ritiro;
5. la dimostrazione che i prodotti ritirati sono esclusivamente di provenienza dei soci produttori.

L'Organismo pagatore verifica, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto è riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti.

36. Promozione e comunicazione

In questo contesto possono essere previsti interventi finalizzati a:

- a) prevenire eventuali crisi di mercato con iniziative promozionali e comunicative dedicate e continuative;
- b) gestire le eventuali crisi di mercato con iniziative promozionali e comunicative specifiche e circoscritte.

Gli interventi di promozione e comunicazione da attuare all'interno delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, devono essere aggiuntivi ad altre azioni di promozione e comunicazione in corso d'opera nell'ambito del programma operativo dell'OP interessata, non connesse alla prevenzione e gestione delle crisi e devono contribuire al raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ed assumere la forma stabilita nell'allegato III al regolamento delegato (UE) 2017/891.

Nello specifico sono finanziabili spese riferite alla misura 3.2 della Strategia nazionale, quali:

- sviluppo siti web;
- pubblicità attraverso i mezzi di informazione;
- materiale promozionale;
- promozione assistita presso i punti vendita;
- partecipazione a fiere ed eventi di carattere internazionale.

Sono da escludersi dal finanziamento gli interventi che non presentano sufficienti elementi per il controllo e per la valutazione dei costi, nonché tutti gli interventi di promozione che contengano forme di sconto quantità e prezzo.

37. Negoziare, attuare e gestire protocolli fitosanitari con Paesi terzi.

In relazione a questa misura possono essere finanziate spese afferenti a:

- raccolta di documentazione e informazioni tecnico-scientifiche necessarie alla definizione dei dossier fitosanitari
- traduzioni in lingua inglese e/o nella lingua del paese di destinazione delle informazioni richieste
- realizzazione di eventuali test tecnico - scientifici richiesti dalle autorità per dimostrare l'efficacia di determinati trattamenti contro organismi considerati nocivi

- organizzazione delle visite degli ispettori del paese di interesse preliminari alla definizione delle condizioni di export.

38. Investimenti relativi alla gestione dei volumi

Nei casi in cui le strutture per la gestione dei volumi a disposizione delle OP o programmate nel programma operativo non risultino sufficienti a far fronte a situazioni di crisi, le organizzazioni di produttori possono prevedere nell'ambito delle misure per la prevenzione e la gestione delle crisi, la locazione di:

- celle per la frigoconservazione;
- strutture per lo stoccaggio dei prodotti.

L'OP deve fornire gli elementi tesi a giustificare che l'investimento proposto è necessario per prevenire efficacemente le crisi o per far fronte alle crisi in atto.

Non è consentito, nell'ambito delle modifiche in corso d'anno spostare tale tipologia di investimenti dalla parte ordinaria del programma operativo alla parte concernente le misure di crisi.

39. Reimpianto di frutteti a seguito di estirpazione obbligatoria

Qualora disposizioni dei servizi fitosanitari regionali facciano obbligo di estirpare i frutteti, le organizzazioni di produttori possono inserire le spese di reimpianto nell'ambito delle misure per la prevenzione e la gestione delle crisi, fino alla concorrenza massima del 20% della spesa totale dell'annualità considerata del programma operativo.

A tal fine, la misura è applicabile solo nelle aree delimitate dal provvedimento di estirpazione obbligatoria e potrà interessare esclusivamente le specie arboree di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE, eccetto l'olivo, alle quali si aggiungono:

- Actinidia deliciosa
- Actinidia sinensis
- Diospyros kaki

Le Regioni hanno facoltà di limitare l'intervento di reimpianto a specifiche specie e/o varietà.

40. Assicurazione del raccolto

I contratti di assicurazione ammessi a contributo riguardano le polizze **volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori.**

Per polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori, si intendono i contratti assicurativi stipulati dalle OP, finalizzate alla parziale copertura delle perdite commerciali che le OP subiscono come **conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie** o infestazioni parassitarie che hanno colpito le produzioni dei soci per le quali l'OP è riconosciuta.

Le polizze stipulate nell'ambito dei programmi operativi, dovranno tener conto della normativa comunitaria e nazionale in materia di assicurazioni e non possono essere integrative di polizze stipulate su altre linee di finanziamento.

41. Attività di coaching

L'attività di orientamento da parte di OP/AOP è effettuata alle condizioni stabilite all'articolo 51 bis del regolamento delegato (UE) 2017/891 ed è prestata nei confronti di un'organizzazione di produttori riconosciuta o un gruppo di produttori riconosciuto situati in Regioni con un tasso di organizzazione inferiore al 20% ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n.1308/2103.

I singoli produttori, non aderenti a un'organizzazione di produttori o a loro associazioni, possono essere beneficiari di orientamento anche se situati in Regioni con tasso di organizzazione superiore al 20%.

Le tipologie di spese ammissibili per tale tipo di attività sono connesse all'organizzazione e alle prestazioni di coaching, comprese le spese di viaggio, soggiorno e diaria del prestatore di orientamento, come meglio declinate nell'articolo citato in premessa e nell'allegato II del medesimo regolamento.

PARTE E

Mercati rappresentativi

Mercati rappresentativi nella zona di produzione degli ortofrutticoli elencati nell'allegato VI al regolamento delegato

Il mercoledì di ogni settimana, Agea provvede ad inviare alla Commissione europea il prezzo medio ponderato dei prodotti, rilevato da Ismea, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento delegato e all'allegato VI al medesimo regolamento. I mercati rappresentativi sono individuati secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

Mercati rappresentativi per la rilevazione dei prezzi all'importazione

Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell'allegato VII, parte A del regolamento delegato, Agea provvede ad inviare alla Commissione europea, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l'origine, i prezzi rappresentativi medi e i quantitativi totali dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

PARTE F

Appendici

Appendice 1a - schema di lista di controllo della conformità della procedura per il riconoscimento



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE V

SCHEMA DI LISTA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DELLA PROCEDURA PER
IL **RICONOSCIMENTO** DELL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
ORTOFRUTTICOLI/ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
ORTOFRUTTICOLI, COME PREVISTO DALL'ART. 152 / 156 DEL REG. (UE) 1308/2013.

A . DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP/AOP

Organizzazione di produttori			
Associazione di Organizzazioni di produttori			
Data di costituzione			
Data in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento			
Ragione sociale (per esteso)			
Forma societaria (rif. articolo 2, comma 5 del DM n. 9194017/2020	Lett. a	Lett. b	Lett. c

• Sigla (se prevista)				
Sede legale				
Sede operativa effettiva				
n. di telefono				
n. fax				
e-mail				
pec				
Partita IVA				
Codice fiscale				
Prodotti per i quali è chiesto il riconoscimento	Codice NC	prodotto		

B . VERIFICA DEI REQUISITI FONDAMENTALI

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	E' stato correttamente indicato, dalla OP, il prodotto per cui è chiesto il riconoscimento? (Art. 4, paragrafi 1 e 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
2	E' stato accertato che l'OP è costituita e controllata da produttori ortofrutticoli? (Art. 154, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
3	E' stato accertato che l'OP è costituita su iniziativa dei produttori? (Art. 154, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
4	La OP, persegue una finalità specifica che includa almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 152, paragrafo 1, lett. c) punti i), ii), iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013? (Art. 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013)	
5	La OP ha come obiettivo quello di assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità (art. 152, lett. c), punto i), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	

6	La OP ha come obiettivo la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione dei propri aderenti anche attraverso la commercializzazione diretta? (art. 152, lett. c), punto ii), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
7	La OP ha come obiettivo quello di ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e stabilizzare i prezzi alla produzione? (art. 152, lett. c), punto iii), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
8	E' stato accertato che la OP rispetta il numero minimo di soci produttori previsto dal DM n. 9194017/2020? (Art. 154, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE n. 1308/2013 e art. 5 del regolamento delegato 2017/891)	
9	Nella compagine sociale sono presenti soci con aziende in altri Stati membri?	
10	Se sono presenti soci con aziende in altri Stati membri esistono le condizioni previste dal DM n. 9194017/2020 per la concessione dello <i>status</i> di OP transazionale? (art. 4 del DM n. 9194017/2020)	
11	La OP ha preventivamente inserito nel portale SIAN le informazioni relative all'anagrafica soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali? (art. 26 del DM n. 9194017/2020)	
12	È stato verificato se la OP/AOP ha soci che operano in altri Stati membri dell'unione? (articoli 14/19 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
13	La OP ha assunto una forma giuridica societaria tra quelle previste dall'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo n. 102/2005? (art. 3, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e art. 2, c. 5 del DM n. 9194017/2020)	
14	E' stato accertato che la OP rispetta il valore minimo della produzione commercializzabile nel periodo di riferimento? (Art. 154, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE n. 1308/2013 e art. 8 del regolamento delegato 2017/891)	
15	È stato verificato che il periodo di riferimento corrisponde a quello previsto all'art. 15, c. 1 del DM n. 9194017/2020?	
16	Il valore della produzione commercializzabile è stato calcolato esclusivamente in base alla produzione dei soci dell'OP ed esclusivamente per i prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta? (Art. 22, par. 1, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
17	Se la OP chiede il riconoscimento per i prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione, si è impegnata a garantire che i prodotti verranno conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo? (Art. 4, par. 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
18	Nel caso in cui parte del valore della produzione commercializzabile sia stato calcolato nella fase di uscita dalla filiale, questa era controllata, nel periodo di riferimento, per almeno il 90 % conformemente all'art. 22, par. 8, lett. a), del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891?	
19	Dal calcolo del valore della produzione commercializzabile è stata esclusa l'IVA? (Art. 22, par. 6, lett. a) del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
20	Nel caso di prodotti trasformati, sono state applicate le percentuali di riduzione previste dall'art. 22, par. 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891?	

21	Se il valore di un prodotto è diminuito di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dei soggetti costitutori dell'OP ed è stato pertanto utilizzato il valore della produzione commercializzabile di tale prodotto nel precedente periodo di riferimento, è stato possibile accertare questo dato? (art. 23, par. 4 del regolamento delegato 2017/891)	
22	La OP dispone del personale, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici necessari all'adempimento degli obiettivi per i quali si è costituita e ha chiesto il riconoscimento? (art. 7 del regolamento delegato 2017/891), in particolare:	
	a) la conoscenza della produzione dei loro soci	
	b) i mezzi tecnici per la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci	
	c) la commercializzazione della produzione dei loro soci	
	d) la gestione commerciale e finanziaria e	
	e) una contabilità centralizzata basata sui costi e un sistema di fatturazione conforme al diritto nazionale	
23	L'OP adempie all'obbligo di fornire ai propri soci mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o tramite un'associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all'esternalizzazione? (art. 10 del regolamento delegato 2017/891).	
24	La OP ha concluso o intende concludere un accordo commerciale scritto, in forma di contratto, accordo o protocollo con un altro soggetto che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale per svolgere in parte l'attività di commercializzazione?	
25	Il contratto di esternalizzazione stipulato per la commercializzazione o ad altri fini, contiene disposizioni che permettono all'organizzazione di produttori di	
	a) impartire istruzioni vincolanti e di risolvere il contratto, l'accordo o il protocollo se il prestatore di servizi non ne rispetta le condizioni) (art. 13 par. 3, lett. a), del regolamento delegato 2017/891)	
	b) stabilire condizioni dettagliate, compresi gli obblighi di comunicazione periodica e i relativi termini, che consentano all'organizzazione di produttori di esercitare un effettivo controllo sulle attività esternalizzate) (art. 13 par. 3, lett. b), del regolamento delegato 2017/891),	
26	Dall'insieme delle condizioni verificate, si può concludere che l'OP è in grado di assolvere all'attività principale come definita all'art. 11 del regolamento delegato 2017/891?	
27	La OP ha preventivamente inserito sul SIAN le informazioni relative a quanto previsto dal DM n. 9194017/2020?	
28	E' stato effettuato il controllo informatico e amministrativo nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e tramite verifica sul fascicolo aziendale presente sul portale AGEA/SIAN della rispondenza delle superfici e delle produzioni dichiarate dalla OP?	

**C . VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLO STATUTO AL
REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013**

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)	Riferime nto all'art./i dello statuto
1	Lo statuto della OP, impone ai propri aderenti l'obbligo di applicare in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole applicate dalla Organizzazione di Produttori? (Art. 153 par. 1, lett. a), del Regolamento (UE n. 1308/2013)		
2	Lo statuto della OP impone ai propri aderenti di aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, di una data azienda ad una sola organizzazione di produttori? (Art. 153, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
3	Lo statuto della OP, autorizza e disciplina le deroghe alla commercializzazione diretta? (Art. 5 del DM n. 9194017/2020)		
4	Lo statuto della OP, impone ai propri aderenti l'obbligo di fornire le informazioni richieste a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette? (Art. 153 par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
5	Lo statuto della OP contiene le procedure per la determinazione, adozione e modifica delle regole di cui all'art. 153, par. 1 lett. a) del regolamento (UE) 1308/2013? (Art. 153, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
6	Lo statuto della OP contiene l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento della organizzazione di produttori? (Art. 153, par. 2, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
7	Lo statuto della OP contiene le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese? (Art. 153, par. 2, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
8	Lo statuto della OP contiene le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui il mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalla organizzazione di produttori? (Art. 153, par. 2, lett. d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
9	Lo statuto della OP contiene le regole relative all'ammissione e al recesso dei soci, in particolare il periodo minimo di adesione che non può essere inferiore ad un anno? (Art. 153, par. 2, lett. e), del Regolamento (UE) n. 1308/2013) e art. 9 del regolamento delegato		

10	Lo statuto della OP contiene le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento della Organizzazione di Produttori? (Art. 153, par. 2, lett. f), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
11	Sono rispettate nello Statuto le regole per i soci non produttori stabilite dal DM n. 9194017/2020?		
12	Sono rispettate nello Statuto le regole sulla percentuale massima del diritto di voto e delle quote o dei capitali previste dal DM n. 9194017/2020, che una persona fisica o giuridica direttamente o indirettamente aderente può detenere?		

D. CONTROLLI IN LOCO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	E' stato effettuato il controllo in loco sulla rispondenza delle superfici e delle produzioni dichiarate dalla OP?	
2	Sono state controllate le superfici e le produzioni nel rispetto delle percentuali previste dall'allegato al DM n. 9194017/2020?	
3	I risultati dei controlli a campione di cui all'allegato al DM n. 9194017/2020_ sono stati estesi per proiezione alla totalità dei produttori aderenti alla OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate?	
4	È stata accertata la presenza delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici, del personale dipendente e la loro corrispondenza a quanto dichiarato nella domanda di riconoscimento?	

[luogo] / /

Il Responsabile del procedimento

Il Tecnico istruttore

Il Dirigente



*Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

SCHEMA DI LISTA DI CONTROLLO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI - ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, PREVISTO DALL'ART. 33 DEL REGOLAMENTO (UE) 1308/2013.

A . DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP/AOP

Organizzazione di produttori		Codice IT	
Associazione di Organizzazioni di produttori		Codice IT	
OP/AOP transnazionale;	SI	NO	
Data di costituzione			
Data di riconoscimento			
Data dell'eventuale ultimo aggiornamento del riconoscimento			
Data di presentazione del programma operativo			
Ragione sociale (per esteso)			
Forma societaria (rif. art. 2, comma 5 del DM n 9194017/2020)	Lett. A	Lett. b	Lett. c
Sigla (se prevista)			

Sede legale		
Sede operativa effettiva		
n. di telefono		
n. fax		
e-mail		
pec		
Partita IVA		
Codice fiscale		
Prodotti per i quali è stato concesso il riconoscimento	Codice NC	prodotto

VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

B . FONDO DI ESERCIZIO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	È stato costituito il conto corrente dedicato per la gestione del Fondo di esercizio?	
2	L'OP ha definito il contributo finanziario al fondo di esercizio di cui all'art. 32, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1308/2013? (Art. 25, par. 1, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
3	Dagli atti esaminati si rileva che tutti i soci hanno la opportunità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso di tale fondo? (Art. 25, par. 2, prima frase del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
4	E' presente nello statuto della OP l'imposizione ai soci produttori di versare i contributi finanziari secondo quanto indicato dallo statuto stesso, per la	

	costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio? (Art. 25, par. 3, del regolamento delegato 2017/891)?	
5	Sono state definite le modalità di calcolo dei contributi finanziari? (Art. 4, par. 1, lett. e), punto i), del Regolamento di esecuzione 2017/892)	
6	E' presente la procedura di finanziamento del fondo di esercizio? (Art. 4, par. 1, lett. e) punto ii), del Regolamento di esecuzione 2017/892)	
7	Sono presenti le informazioni a giustificazione delle diverse entità dei contributi? (Art. 4, par. 1, lett. e), punto iii), del Regolamento di esecuzione 2017/892)	
8	Sono presenti i documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio? (Art. 5, lett. a), del Regolamento di esecuzione 2017/892)	

C . VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	Il valore della produzione commercializzata come dichiarato dalla OP ai fine della determinazione del Fondo di esercizio, si riferisce alla produzione dei soli soci produttori e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta? (Art. 22, par. 1, del Regolamento delegato 2017/ 891)	
2	E' stata esclusa dal calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento la produzione dei soci usciti dall'organizzazione di produttori prima della presentazione del programma operativo? (capitolo 12.1 dell'allegato al DM n. 9194017/2020)	
3	E' stata considerata nel calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento il valore della produzione commercializzata dai soci nuovi arrivati? (capitolo 12.1 dell'allegato al DM n. 9194017/2020)	
4	E' stato considerato nel calcolo del valore di produzione commercializzata il valore dei sottoprodotti? (art. 22, par. 3 del Regolamento delegato 2017/891)	
5	Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato, smaltiti nei modi indicati dall'art. 34, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, calcolato al prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dalla OP nel periodo di riferimento? (art. 22, par. 4 del Regolamento delegato 2017/891)	
6	Per il calcolo del valore della produzione commercializzata sono state adottate le riduzioni relative ai prodotti eventualmente trasformati? (art. 22, par. 2 Regolamento delegato 2017/891)	

7	Dal calcolo del valore della produzione commercializzata è stata esclusa l'IVA e le spese di trasporto interno superiori a 300 km? (art. 22, par. 6, lettere a) e b) del Regolamento delegato 2017/891)	
8	Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento è stato calcolato anche nella fase di uscita dalla AOP (art. 22, par. 7, del Regolamento delegato 2017/891)	
9	Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento è stato calcolato anche nella fase di uscita dalla filiale (art. 22, par. 8, del Regolamento delegato 2017/891)	
10	Se SI, è stato accertato che almeno il 90 % delle quote o del capitale della filiale appartenga ad una o più OP o AOP, eventualmente con il concorso di soci produttori?	
11	Se al controllo del 90% della filiale concorrono soci produttori, si ritiene che ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, par. 1, lett. c) del regolamento (UE) n. 1308/2013?	
12	Nel caso di riduzione della produzione imputabili ad avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, sono stati inclusi nel calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento eventuali indennizzi percepiti nell'ambito di misure per l'assicurazione del raccolto di cui al capo III, sezione 7 del Regolamento delegato 2017/891 o di misure equivalenti gestite dalla OP? (art. 22 par. 10 del Regolamento delegato 2017/891)	
13	In caso di esternalizzazione della commercializzazione, il valore della produzione commercializzata, è stato calcolato nella fasi di uscita dall'organizzazione di produttori? (Art. 22, par. 9, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891);	
14	Il periodo di riferimento di dodici mesi prescelto inizia non prima del 1 gennaio dell'anno che precede di tre anni l'anno per il quale è richiesto l'aiuto e termina non oltre il 31 agosto dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto? (Art. 15 del DM n. 9194017/2020)	
15	Il periodo di dodici mesi corrisponde al periodo contabile della OP? (Art. 23, par. 1, secondo periodo del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891);	
16	Se il valore di un prodotto è diminuito di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell'OP ed è stato pertanto utilizzato il valore della produzione commercializzata di tale prodotto nel precedente periodo di riferimento, è stato possibile accertare la correttezza di questo dato? (art. 23, par. 4 del regolamento delegato 2017/891)	
17	Il massimale annuo dell'aiuto di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, è stato calcolato in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso del periodo di riferimento? (art. 23, par. 2, del regolamento delegato 2017/891)?	
18	Se la OP a causa del proprio recente riconoscimento non dispone di dati storici sufficienti all'applicazione dell'art. 23, par. 1, del regolamento delegato 2017/891 relativi alla produzione commercializzata, è stato utilizzato il valore della produzione commercializzabile indicato e se del caso approvato ai fini del riconoscimento? (Art. 23, par. 5, del regolamento delegato 2017/891);	

19	Le informazioni sul valore della produzione commercializzata:	
	a) sono state puntualmente verificate per cui il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio può considerarsi compiuto?	
	b) sono state rilevate solo dalle dichiarazioni della OP, per cui il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio deve essere puntualmente verificato dopo l'approvazione del programma operativo?	

D . CONTENUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	E' indicata la durata del programma? (Art. 4, par. 1, lett. a) del regolamento di esecuzione 2017/892)	
2	E' presente la descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, sugli indicatori comuni iniziali di cui all'allegato II, punto 5 del regolamento di esecuzione 2017/892); (Art. 4, par. 1, lett. a), del regolamento di esecuzione 2017/892)	
3	Il programma operativo è corredato degli allegati previsti dalle disposizioni nazionali, e della regolamentazione comunitaria vigente?	
4	E' stato indicato il bilancio di previsione e il calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma? (Art. 4, par. 1, lett. e) punto iv), del regolamento di esecuzione. 2017/892)	
5	Sono presenti gli indicatori come previsto dalla strategia nazionale e dall'allegato II del Regolamento di esecuzione 2017/892 ?	
6	Sono descritti gli obiettivi del programma tenendo presenti le prospettive di produzione e sbocco, con una spiegazione di come il programma intenda contribuire alla strategia nazionale e come sia coerente con gli obiettivi di tale strategia compreso l'equilibrio tra le sue attività? (art. 4, lett. b), prima frase del Regolamento di esecuzione 2017/892)	
7	La descrizione degli obiettivi, indica traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma? (Art. 4, par. 1, lett. b), seconda frase, del Regolamento di esecuzione 2017/892)	
8	E indicata e motivata l'assenza di rischi di doppio finanziamento? (Art. 4, par. 2, lett. b), del Regolamento di esecuzione 2017/892)	
9	La descrizione indica in maniera adeguata in che grado le varie misure proposte siano complementari e coerenti con altre misure, comprese quelle finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare nell'ambito del	

	regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei programmi di promozione approvati a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio? (Art. 4, par. 2, lett. a), del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892)	
10	Sono presenti documenti comprovanti la costituzione di un fondo di esercizio? (Art. 5, lett. a), del regolamento di esecuzione 2017/892)	
11	E' presente un impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato 2017/891 e del regolamento di esecuzione 2017/892 ? (Art. 5, lett. b), del regolamento di esecuzione 2017/892)	
12	E' presente un impegno scritto della OP che non ha beneficiato, né beneficerà, direttamente o indirettamente di alcun finanziamento dell'Unione o nazionale per azioni ammissibili a un aiuto a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli? (Art. 5, lett. c), del regolamento di esecuzione 2017/892)	
13	Il programma comprende due o più azioni ambientali? (Regolamento (UE) 1308/2013 art. 33, par. 5, lett. a)	
14	In alternativa alle due azioni ambientali, il programma prevede la destinazione a tali azioni di almeno il 10% della spesa complessiva del fondo di esercizio? (Regolamento (UE) 1308/2013 art. 33, par. 5, lett. b)	
15	Le azioni ambientali sono conformi a quelle individuate nella Disciplina ambientale nazionale?	
16	Le azioni ambientali rispettano le regole e le prescrizioni contenute ai capitoli 5, 6 e 7 della Disciplina ambientale nazionale?	
17	Sono state escluse le azioni o spese figuranti nell'allegato II del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891? (art. 31, par. 1, del Regolamento delegato 2017/891) o altre non finanziabili ai sensi della Strategia nazionale?	
18	Sono presenti il verbale del Consiglio di Amministrazione e il verbale dell'assemblea che approvano il programma operativo?	
19	E' presente il foglio delle presenze firmato dai soci che hanno partecipato all'assemblea con cui è stato approvato il programma operativo?	
20	Esistono azioni la cui esecuzione è delegata ad una AOP?	
21	Se SI, tali azioni sono completamente descritte e la relativa spesa quantificata?	
22	Le spese preventivate rispettano, ove pertinenti, i massimali previsti dal DM n. 9194017/2020 e dalla circolare Mipaaf ed eventualmente dai prezzari regionali?	
23	Sono stati presentati i preventivi per le spese relative a investimenti in macchine, macchinari strutture, servizi di promozione ecc., nel numero stabilito dal DM n. 9194017/2020 o dalle specifiche disposizioni regolamentali?	
24	Sono stati rispettati limiti e le condizioni di equilibrio stabiliti nella Strategia nazionale?	

25	E' stato rispettato il limite di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo per le spese relative alla gestione e prevenzione delle crisi ? (art 32 par. 3 penultimo comma del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
26	E' stata indicata dalla OP l'intenzione di voler esternalizzare alcune azioni del programma operativo?	
27	La coerenza e la qualità tecnica del programma possono ritenersi soddisfatte? (Art. 25, lett. d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892)	
28	La verifica sui costi previsti e i documenti di supporto consente di dare un giudizio positivo sulla fondatezza delle stime delle spese? (Art. 25, lett. d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892)	
29	La programmazione delle azioni previste da la ragionevole certezza che esse possano essere eseguite nei tempi previsti? (Art. 25, lett. d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892)	

E . AIUTO FINANZIARIO DELL'UNIONE

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	L'aiuto richiesto è pari al massimo al 50% delle spese e al 4,1% el VPC dichiarato ed eventualmente accertato? (Art. 34, par. 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013)	
2	Se l'aiuto richiesto supera il 4,1% del VPC dichiarato ed eventualmente accertato, la parte eccedente è destinata unicamente alle misure di prevenzione e gestione delle crisi? (Art. 34, par. 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013)	
3	Se SI è rispettato il limite massimo del 4,6% del VPC dichiarato ed eventualmente accertato?	
4	Se l'OP ha richiesto l'aiuto in misura pari al 60% delle spese in applicazione del par. 3 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'esistenza della condizione è stata verificata?	
5	Se l'OP, ha previsto ritiri dal mercato con destinazione beneficenza e richiesto l'aiuto in misura pari al 100% delle spese relative, in applicazione del par. 4 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013 , è stato accertato che i quantitativi previsti per questa destinazione non superino il 5% del volume della produzione commercializzata nei tre anni precedenti?	
6	Se l'OP ha applicato i paragrafi 3 e/o 4 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che comportano l'aiuto dell'unione in misura superiore al 50% delle spese è stato verificato che il Fondo di esercizio sia stato determinato tenendo conto della riduzione che ne consegue?	

F . CONTROLLI IN LOCO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	Sono stati eseguiti controlli in loco?	
2	I controlli in loco sono stati eseguiti presso:	
	a) le strutture dell'OP?	
	b) le strutture dei soci?	
	c) le aziende dei soci?	

[luogo] / /

Il Responsabile del procedimento

Il Tecnico istruttore

Il Dirigente

Appendice 1c - Tabella (da redigere in formato Excel) di approvazione degli interventi e delle spese del programma operativo

OP _____

Programma operativo ____/____ annualità _____

Obiettivo	Misura	Azione	intervento	Descrizione intervento	Specifiche, dimensioni, n. unità, ecc.	esecutivo annuale		Vaiazione	modifica in corso d'anno		Note in variazione
						Richiesto	Approvato		Richiesto	Approvato	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	
SPESE GENERALI											
TOTALE FONDO DI ESERCIZIO											

Per gli interventi per i quali l'OP inserisce solo una quota parte della spesa, deve essere indicata in una apposita tabella la spesa complessiva sulla quale la Regione ha effettuato la valutazione di congruità

RIEPILOGO

		ESECUTIVO ANNUALE		MODIFICA IN CORSO D'ANNO	
Obiettivo	Misura	Richiesto	Approvato	Richiesto	Approvato
1	3.1				
2	3.2				
3	1				
	2				
4	6				
5	4				
	5				
6	7				
Spese Generali					
TOTALE FONDO DI ESERCIZIO					

Legenda

- a) Codice Obiettivo come da Sommario
- b) Codice Misura come da Sommario
- c) Codice Azione come da Sommario
- d) Codice Intervento come da Sommario
- e) Descrizione dell'intervento
- f) Ulteriori specifiche inerenti l'intervento
- g) Importo richiesto in fase di presentazione della Modifica Annuale
- h) Importo approvato in fase di approvazione della Modifica Annuale
- i) Importo variato in modifica: contrassegnare solo con una X
- j) Importo richiesto in fase di presentazione della Modifica in corso d'anno
- l) Importo approvato in fase di approvazione della Modifica in corso d'anno

Sommario (schema indicativo soggetto ad aggiornamento sulla base della Circolare ministeriale)

DA AGGIORNARE

1. Obiettivo - Incrementare il valore commerciale dei prodotti	
3.1. Misura - Incremento del valore commerciale dei prodotti e miglioramento della commercializzazione, inclusi gli investimenti in beni materiali.	
A	<u>Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso</u>
A.1	Acquisto, costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione
A.2	Acquisto o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione
A.3	Acquisto, costruzione o miglioramento di piattaforme logistiche
A.4	Acquisto, costruzione o miglioramento e/o allestimento punti vendita dell'OP
A.5	Acquisto di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell'OP (la spesa ammissibile non può essere superiore al 10% del costo complessivo dell'investimento considerato)
A.6	Acquisto di macchine, attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino
A.7	Acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata
A.8	Acquisto di hardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti
A.9	Acquisto di hardware per la gestione dei flussi di magazzino
A.10	Acquisto di hardware per le vendite online
A.11	Investimenti in azioni societarie finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo
A.12	Acquisto di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti
A.13	Acquisto di software per la gestione dei flussi di magazzino
A.14	Acquisto di software per le vendite online
A.15	Acquisto di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell'OP/AOP e filiale di cui all'art.22 (8) del Reg. UE 2017/891.
B	<u>Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso</u>
B.1	Leasing o locazione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione
B.2	Leasing o locazione di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione
B.3	Leasing o locazione di piattaforme logistiche
B.4	Locazione di uffici commerciali all'estero
B.5	Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature per la gestione dei flussi di magazzino
B.6	Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti
B.7	Leasing o noleggio di hardware/software per la gestione dei flussi di magazzino
B.8	Leasing o noleggio di hardware/software per la vendita online
B.9	Locazione di punti vendita dell'OP
C	<u>Tipo di Azione - Altre azioni</u>
C.1	Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione
C.2	Servizi di consulenza inerenti a operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP transazionali
C.3	Servizi di consulenza per la realizzazione di marchi commerciali dell'OP/AOP e della filiale di cui all'art.22 (8)
C.4	Registrazione di marchi commerciali dell'OP/AOP e filiale di cui all'art.22 (8)

2. Obiettivo - Promuovere l'immissione sul mercato della produzione dei soci	
3.2. Misura - Promozione dei prodotti, freschi o trasformati e attività di comunicazione diverse da quelle di promozione e di comunicazione realizzate nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi.	
C	<u>Tipo di Azione - Altre azioni</u>
C.1	Utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di fabbrica/commercio di OP/AOP/filiali e marchi di qualità (art.22 (8))
C.2	Locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di comunicazione
C.3	Sponsorizzazioni di attività sportive ed altri eventi
C.4	Realizzazione di materiale promozionale
C.5	Organizzazione di attività di incoming
C.6	Servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione
C.7	Servizi per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione
C.8	Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di siti web dell'OP e applicazioni connesse
3. Obiettivo - Assicurare l'adeguamento della produzione alla domanda in termini qualitativi e quantitativi	
1 Misura - Pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in beni materiali.	
A	<u>Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso</u>
A.1	Realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale
A.1.1	Spese di espianto di colture arboree ed attività connesse
A.1.2	Spese di impianto e attività connesse per albicocco, susino, ciliegio, actinidia, kaki, melo, pero, pesco (comprese nettarine e percoche), melograno, fico e agrumi e pistacchio
A.1.3	Spese di impianto e attività connesse per Uva da tavola
A.1.4	Spese di impianto e attività connesse per Asparago verde e bianco
A.1.5	Spese di impianto e attività connesse per Carciofo
A.1.6	Spese di impianto e attività connesse per Fragola
A.1.7	Spese di impianto e attività connesse per Nocciolo
A.1.8	Spese di impianto e attività connesse per Noce
A.1.9	Spese di impianto e attività connesse altre colture
A.1.10	Spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo altre colture
A.1.11	Spese per materiale vivaistico per Melograno
A.1.12	Spese per materiale vivaistico per Asparago verde e bianco
A.1.13	Spese per materiale vivaistico per Carciofo
A.1.14	Spese per materiale vivaistico Piccoli frutti (Lampone, Mirtillo, Mora, Ribes, Uva spina)
A.2	Realizzazione di reinnesto o sovrainnesti di frutteti
A.3	Acquisto e messa in opera di strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata pluriennale
A.3.1	Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 4 e 5 kg/ m2
A.3.2	Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/ m2
A.3.3	Serre e serre a tunnel con peso struttura tra 9 e 12 kg/ m2
A.3.4	Serre con peso struttura tra 14 e 16 kg/ m2
A.3.5	Serre con peso struttura > a 16 kg/ m2
A.3.6	Altre serre e serre a tunnel
A.3.7	Materiale plastico di copertura per serre a tunnel e tunnel

A.3.8	Acquisto e messa in opera di altre strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata pluriennale
A.4	Acquisto e messa in opera di impianti per la produzione fuori suolo
A.5	Acquisto di materiali per favorire la destagionalizzazione del periodo di raccolta, quali i teli plastici per l'anticipo o il posticipo della maturazione dell'uva da tavola
A.6	Acquisto di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali specifiche per le colture ortofrutticole
A.7	Acquisto di mezzi per il trasporto interno all'OP
A.8	Acquisto di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei conferimenti
A.9	Acquisto di licenze di coltivazione di determinate cultivar
A.10	Acquisto software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei conferimenti
B <u>Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso</u>	
B.1	Leasing o noleggio di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali specifiche per le colture ortofrutticole
B.2	Leasing di mezzi di trasporto interno
B.3	Leasing o noleggio di hardware e software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei conferimenti
B.4	Leasing di strutture per le produzioni in coltura protetta
2 <i>Misura - Miglioramento o mantenimento della qualità dei prodotti, freschi e trasformati, inclusi gli investimenti in beni materiali.</i>	
A. <u>Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso</u>	
A.1	Acquisto e messa in opera di impianti di irrigazione/microirrigazione
A.1.1	Ali gocciolanti ad utilizzo non ripetuto
A.1.2	Acquisto e messa in opera di altri impianti di irrigazione/microirrigazione
A.2	Acquisto e messa in opera di impianti di fertilizzazione
A.3	Acquisto e messa in opera di impianti di copertura e barriere a difesa delle colture, quali antigrandine, antibrina, antivento, antipioggia, ombreggianti, antinsetto
A.3.1	Antigrandine frutteto classico o a capannina
A.3.2	Antigrandine frutteto a reti piane
A.3.3	Antigrandine frutteto ad elastici
A.3.4	Antigrandine per uva da tavola
A.3.5	Antipioggia per ciliegio a capannina
A.3.6	Antipioggia per ciliegio a reti piane
A.3.7	Antipioggia actinidia a capannina
A.3.8	Antipioggia actinidia a tunnel
A.3.9	Altri impianti antigrandine
A.3.10	Altri impianti antipioggia
A.3.11	Reti ombreggianti fino al 40%
A.3.12	Reti ombreggianti oltre al 40%
A.3.13	Reti frangivento
A.3.14	Barriere antilumaca
A.3.15	Reti antinsetto per colture orticole
A.3.16	Altre strutture di protezione tramite reti e barriere
A.3.17	Reti antinsetto per frutteti (impianto monoblocco)
A.3.18	Reti antinsetto per frutteti (impianto monofila)

A 3.19	Reti antinsetto per frutteti (impianto perimetrale)
A.4	Acquisto di materiale per il miglioramento in campo della qualità dei prodotti, quali teli riflettenti
A.5	Acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti a partire dalla fase post-raccolta a quella di immissione sul mercato
A.6	Acquisto di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti
A.7	Acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processi produttivi
A.8	Acquisto di software per il monitoraggio della qualità dei prodotti
B.	<u>Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso</u>
B.1	Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti
B.2	Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio della qualità dei prodotti
C.	<u>Tipo Azione - Altre azioni</u>
C.1	Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree
C.1.1	Potatura verde e Diradamento manuale dell'actinidia (kiwi)
C.1.2	Diradamento manuale tardivo dell'albicocco
C.1.3	Diradamento manuale del pero
C.1.4	Potatura verde e Diradamento manuale del melo
C.1.5	Potatura verde e Diradamento manuale del susino
C.1.6	Potatura verde e Diradamento grappoli uva da tavola
C.1.7	Altre spese specifiche autorizzate dalla Regione / Provincia per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree
C.1.8	Potatura verde pesche, nettarine e percoche
C.1.9	Potatura verde dell'albicocco
C.1.10	Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti
C.1.11	Potatura verde degli agrumi
C.1.12	Potatura verde del kaki
C.1.13	Potatura straordinaria del castagno
C.1.14	Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo
C.1.15	Scozzolatura del Fico d'India
C.1.16	Incisione anulare per la vite da uva da tavola
C.1.17	Diradamento e potatura verde del fico d'India
C.1.18	Piegatura e legatura dei succhioni nel limone allevato con pergolato
C.1.19	Potatura verde del mandorlo
C.2	Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive
C.2.1	Imbianchimento di talune colture orticole
C.2.2	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – pomodoro
C.2.3	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – peperone
C.2.4	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – melanzana
C.2.5	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melone, anguria, cetriolo
C.2.6	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – zucchino
C.2.7	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – fragola
C.3	Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica di trattamento dei prodotti
C.3.1	Spugnatura del fittone – radicchio
C.3.2	Spugnatura del fittone – insalate
C.3.3	Spugnatura del fittone – finocchio

C.3.4	Doppia raccolta castagne
C.3.5	Doppia raccolta nocciole
C.3.6	Arrossamento in melaio della mela annurca
C.3.7	Miglioramento qualitativo del prodotto di IV gamma – gestione della catena del freddo ed asciugatura del prodotto
C.3.8	Impiego TNT e tessuti similari
C.3.9	Copertura con tunnel mobili a breve durata
C.4	Spese specifiche per il controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui
C.5	Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti
C.5.1	Tecnico responsabile del controllo delle produzioni in campo
C.5.2	Tecnico responsabile del controllo dei campioni di merce in entrata
C.5.3	Tecnico responsabile del controllo dei parametri di conservazione del prodotto
C.5.4	Tecnico responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco
C.5.5	Tecnico responsabile del controllo delle linee di trasformazione delle produzioni
C.5.6	Tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità della merce in uscita (fresco e trasformato)
C.5.7	Tecnico responsabile del controllo qualità o responsabile della gestione sistemi di qualità
C.6	Servizi di consulenza per l'introduzione di sistemi certificati di qualità
C.7	Spese di prima certificazione per l'introduzione di sistemi di qualità, standard commerciali compresi
4. Obiettivo - Prevenzione e gestione delle crisi	
6 Misura - Azioni di prevenzione e gestione delle crisi	
A. <u>Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso</u>	
A.1	Reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro (le spese di reimpianto nell'ambito della Misura 6 possono essere al massimo pari al 20% della spesa totale dell'annualità considerata del programma operativo)
A.1.1	spese di impianto e attività connesse per colture frutticole
A.1.2	spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo
B. <u>Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso</u>	
B.1	Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato
B.1.1	Locazione di magazzini dotati di impianti di frigo-conservazione e di stoccaggio
C. <u>Tipo Azione - Altre azioni</u>	
C.1	Promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi
C.1.1	Acquisto di spazi sui media per campagne promozionali e di comunicazione nei limiti consentiti dai regolamenti comunitari
C.1.2	Locazione ed allestimento degli spazi per iniziative di comunicazione
C.1.3	Servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione
C.1.4	Spese connesse alla negoziazione, attuazione e gestione dei protocolli fitosanitari con i Paesi terzi nel territorio dell'UE
C.2	Ritiri dal mercato
C.2.1	Distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi
C.2.2	Realizzazione di biomasse a fini energetici
C.2.3	Alimentazione animale
C.2.4	Trasformazione industriale no food, compresa la distillazione in alcool
C.2.5	Biodegradazione o compostaggio
C.3	Assicurazione del raccolto

C.3.1	Polizze assicurative stipulate dalle OP a parziale copertura delle perdite commerciali subite in conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche, fisiopatie e infestazioni parassitarie
C.4	Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.
C.5	Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione
5. Obiettivo – Promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano	
4 Misura - Ricerca e produzione sperimentale, inclusi gli investimenti in beni materiali	
A. <u>Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso</u>	
A.1	Acquisto della licenza per l'attività di sperimentazione
B. <u>Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso</u>	
B.1	Locazione dei terreni
B.2	Noleggio delle macchine, attrezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e sperimentazione
C. <u>Tipo Azione - Altre azioni</u>	
C.1	Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione
C.2	Servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche in campo economico, quali le ricerche di mercato, gli studi di fattibilità, l'andamento dei consumi riguardanti andamento dei consumi e lo sviluppo di nuovi prodotti e mercati
C.3	Servizi di consulenza per la valutazione dei risultati delle azioni ambientali e delle azioni di promozione e comunicazione Spese specifiche per le produzioni sperimentali e ricerca
C.4	Attività divulgativa dei risultati del progetto di ricerca e sperimentazione
C.5	Altre spese specificatamente connesse all'esecuzione del progetto di ricerca, sostenute dall'Op e dall'istituzione scientifica
5 Misura - Formazione (diverse da quelle realizzate nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e scambio di azioni di buone pratiche e azioni volte a promuovere l'accesso ai servizi di consulenza e assistenza tecnica	
C. <u>Tipo Azione C – Altre Azioni</u>	
C.1	Locazione ed allestimento di spazi per le attività di formazione
C.2	Scambio di buone pratiche
C.3	Promozione all'accesso della base associativa ai servizi di consulenza
C.4	Attività divulgative anche legate ai progetti di ricerca e sperimentazione
C.5	Spese per la partecipazione a corsi di formazione per risorse umane delle OP, delle AOP, delle filiali controllate per almeno il 90% e per i soci, compreso vitto ed alloggio
C.6	Spese per docenze legate ai corsi di formazione
6. Obiettivo – Salvaguardare e proteggere l'ambiente	
7 Misura - Azioni ambientali di cui all'articolo 33 (5), del regolamento (UE) n 1308/2013, inclusi gli investimenti in beni materiali	
A. <u>Tipo Azione - Azioni identiche ad impegni agroclimatico-ambientali o ad impegni di agricoltura biologica di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n 1305/2013, previsti nel quadro del programma di Sviluppo rurale dove sono ubicate le aziende dell'OP</u>	
A.1	Produzione integrata
A.2	Produzione biologica

A.3	Inerbimento degli interfilari
A.4	Infrastrutture verdi
<u>B. Tipo Azione - Investimenti a valenza ambientale</u>	
B.1	Miglioramento degli impianti di irrigazione
B.1.1	Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili
B.1.2	Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti
B.2	Sistemi per il recupero e trattamento dell'acqua
B.2.1	Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio
B.2.2	Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione dell'acqua, nonché di gestione degli scarichi
B.2.3	Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle acque destinate alla depurazione
B.2.4	Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque
B.2.5	Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti di raffreddamento o dalle pompe a vuoto
B.2.6	Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti
B.3	Introduzione e miglioramento di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri
B.3.1	Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO ₂ e/o di altri inquinanti dell'aria, nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti
B.3.2	Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione o la trasformazione di quelli già esistenti
B.4	Introduzione di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione)
B.4.1	Realizzazione di impianti di produzione combinata (sistemi di cogenerazione/trigenerazione), nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti
B.5	Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili
B.5.1	Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti eolici, fotovoltaici, biogas), nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti
B.6	Realizzazione di impianti collettivi di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti
B.6.1	Realizzazione di strutture ed impianti per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di formulati fitosanitari, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti
B.7	Realizzazione di impianti di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui
B.7.1	Realizzazione di strutture ed impianti per il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci e la gestione delle acque reflue, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti
B.8	Introduzione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine e mezzi tecnici che consentono la riduzione dell'impatto ambientale
B.8.1	Realizzazione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine, attrezzature e mezzi tecnici che consentono la riduzione dell'impatto ambientale
B.9	Realizzazione di centri di compostaggio
B.9.1	Realizzazione di stazioni di compostaggio conformi alla normativa in materia, per la produzione di compost a partire da residui colturali e/o scarti organici di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli
<u>C. Tipo Azione - Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate direttamente o indirettamente ad una particella di terreno</u>	
C.1	Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale
C.1.1	Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti tradizionali
C.1.2	Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti foto/biodegradabili
C.1.3	Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli per solarizzazione

C.1.4	Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive
C.1.5	Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica
C.1.6	Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione
C.1.7	Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie
C.2	Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche
C.2.1	Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche
C.2.2	Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche
C.2.3	Messa a dimora di semi o piantine orticole ottenute da produzione biologica
C.3	Trasporto combinato
C.3.1	Trasporto combinato gomma / ferrovia
C.3.2	Trasporto combinato gomma / nave
C.3.3	Trasporto combinato gomma / nave Sardegna-Nord Italia
C.4	Gestione eco-compatibile del suolo
C.4.1	Sovescio con piante biocide
C.4.2	Interramento di prodotti ad effetto biocida
C.4.3	Impiego di ammendanti compostati.
C.5	Produzione integrata
C.6	Difesa integrata volontaria
C.7	Assistenza Tecnica Agronomica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente
C.7.1	Assistenza tecnica Produzione integrata (A.1 e C.5)
C.7.2	Assistenza tecnica Produzione biologica (A.2)
C.7.3	Assistenza tecnica per l'Applicazione di materiale specifico (C.1.1-C.1.2-C.1.3)
C.7.4	Assistenza tecnica per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive (C.1.4)
C.7.5	Assistenza tecnica per l'applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica (C.1.5)
C.7.6	Assistenza tecnica per l'Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione (C.1.6)
C.7.7	Assistenza tecnica per l'Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche ad utilizzo industriale (C.2)
C.7.8	Assistenza tecnica per l'Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche per le colture da consumo fresco (C.2)
C.7.9	Assistenza tecnica per la gestione eco-compatibile del suolo (C.4)
C.7.10	Assistenza tecnica Difesa integrata volontaria (C.6)

Appendice 2a – tab 1

REGIONE

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE ORTOFRUTTICOLA REGIONALE – (valori espressi in €)

Prodotti	2----	2----	2----
1) Ortaggi * (COD. 04100)			
2) Agrumi * (COD. 06200)			
3) Frutta* (COD. 06100 + COD. 06300)			
6) Uva da tavola**			
TOTALE			

* dati EUROSTAT

** dati ISTAT. Il database di EUROSTAT non contiene la voce “uva da tavola” a livello regionale.

Appendice 2a – tab 2

REGIONE

VPC REALIZZATO DA OP RICONOSCIUTE NELLA REGIONE (valori espressi in Euro)

Cod. OP	Denominazione	200--		200--		200--	
		VPC Totale 2....	VPC fuori Regione	VPC Totale	VPC fuori Regione	VPC Totale	VPC fuori Regione
IT---							
TOTALI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		VPC Regione	€ -	VPC Regione	€ -	VPC Regione	€ -

VPC REALIZZATO NELLA REGIONE DA OP RICONOSCIUTE DA ALTRE REGIONI (valori espressi in Euro)

REGIONE		VPC 20--		VPC 20--		VPC 20--
---------	--	----------	--	----------	--	----------

ABRUZZO						
BASILICATA						
CALABRIA						
CAMPANIA						
EMILIA ROMAG.						
FRIULI V.G.						
LAZIO						
LIGURIA						
LOMBARDIA						
MARCHE						

MOLISE						
P.A. TRENTO						
P.A. BOLZANO						
PIEMONTE						
PUGLIA						
SARDEGNA						
SICILIA						
TOSCANA						
UMBRIA						
VALLE D'AOSTA						
VENETO						
TOTALE		€ -		€ -		€ -

**totale VPC da
conteggiare**

€
-

€
-

€
-

Appendice 2a – tab 3

REGIONE -----

Confronto	VPC ORTOFRUTTICOLA REGIONALE AGGREGATA IN OP	VPC REGIONALE TOTALE	% aggregazione
20--			
20--			
20--			

Appendice 2b – tab 1

OP CHE PRESENTANO I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 21, PAR. 3, DEL DECRETO

AFN anno

Regione con livello di aggregazione inferiore al 20%

Anno nel quale viene presentata la domanda

	triennio anno -2/anno-4 (*)				triennio anno -1/anno -3 (*)				variazione %
OP1	anno -2	anno -3	anno -4	media	anno -1	anno -2	anno -3	media	
OP2									
OPX									
OPX									

(*) anni rispetto all'anno in cui viene presentata la domanda di accesso
all'AFN

Appendice 2b – tab 1a:

OP

Esercizio sociale .../.../..... - .../.../.....

Data/e dell'evento calamitoso

estremi del/i provvedimento/i di conclamazione della calamità

comuni interessati totalmente o parzialmente dall'evento calamitoso	superficie dell'OP ricadente nel Comune (ha)

B

A - superficie totale associata all'OP: ha

B - superficie associata all'OP ricadente nei comuni interessati dalla calamità: ha

% (B/A)

Appendice 2b – tab 2

APPLICAZIONE ART. 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 - AIUTI RICHIESTI PER LA PRODUZIONE OTTENUTA IN REGIONI CON LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE INFERIORE AL 20%, DA OP RICONOSCIUTE NELLE REGIONI MEDESIME.

Regione ..

a			b			c			d	e	f
OP che hanno presentato l'annualità del programma operativo per il 2--- ed eventuale AOP per il tramite della quale programma è stato presentato			VPC utilizzato per la determinazione del fondo di esercizio 2--- (000 di euro)			Importo del fondo di esercizio approvato per il 2--- (000 di euro)			Contributo finanziario comunitari o previsto sulla quota regionale del Fondo di esercizio (000 di euro)	contributo finanziario dei soci previsto sulla quota regionale del Fondo di esercizio (000 di euro)	aiuto finanziario nazionale massimo (e x 0,80) (000 di euro)
CO D. IT	NOME	COD. AOP	totale	di cui nella Regione	in altre Regioni	totale	di cui imputato alla Regione (000 di euro)	di cui imputato ad altre Regioni (000 di euro)			
IT--											

Appendice 2b – tab 3

APPLICAZIONE ART. 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013- AIUTI RICHIESTI PER LA PRODUZIONE OTTENUTA IN REGIONI CON LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE INFERIORE AL 20%, DA OP RICONOSCIUTE IN ALTRE REGIONI.

Regione

a	b	c	d	e	f
OP che hanno presentato l'annualità del programma operativo per il 2--- ed eventuale AOP per il tramite della quale	VPC utilizzato per la determinazione del fondo di esercizio 2--- (000 di euro)	Importo del fondo di esercizio (F.E.) approvato per il 2--- (000 di euro)	Contributo finanziario comunitari o previsto sulla quota del F.E.	contributo finanziario dei soci previsto o sulla quota del	aiuto finanziario nazionale massimo (e x 0,80)

programma è stato presentato									delle regioni < 20% (000 di euro)	F.E. delle regioni < 20% (000 di euro)	(000 di euro)
COD. IT	NOME	COD AOP	totale	di cui in Regioni con indice di organizzazione inferiore al 20%		totale	di cui in Regioni con indice di organizzazione inferiore al 20%				
				Regio ne	importo		Region e	import o			
IT--											